

Avv. Alfredo Del Vecchio

Viale dei Parioli n. 76 ROMA
Tel. 06.8070016 Fax 06.8070276
e-mail: delvecchiolrd@gmail.com
PEC: alfredodelvecchio@ordineavvocatiroma.org

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO sede di ROMA

RICORSO

- DI:

- 1) **Daniela Mineo**, nata a Roma il 14/11/1968 c.f. MNIDNL68S54H501X, residente in Roma, Viale Aldo Ballarin, 110, per se stessa ed in qualità di genitore del minore **Sara Altobelli** nata a Roma, il 4/10/2002, c.f. LTBSRA02R44H501P, iscritto per l'a.s. 2018/2019 alla classe 3 sez. I del Liceo Scientifico Primo Levi;
- 2) **Fontana Maria Valentina**, nata a Milano il 27/2/1974 c.f. FNTMVL74B67F205K, residente in Roma, via Elio Lampridio Cerva, 219, per se stessa ed in qualità di genitore del minore **Nava Mambretti Sofia** nata a Roma, il 24/5/2004, c.f. NVMSFO04E64H501X, iscritto per l'a.s. 2018/2019 alla classe 1 sez. G del Liceo Scientifico Primo Levi;
- 3) **Bianca Cruciani** nata a Roma, il 12/1/2001, c.f. CRCBNC01A52H501F, iscritta per l'a.s. 2018/2019 alla classe 4 sez. I del Liceo Scientifico Primo Levi;
- 4) **Elisa Di Mento**, nata a Genova il 8/3/1971 c.f. DMNLSE71C48D969H, residente in Roma, via Cechov, 105, per se stessa ed in qualità di genitore del minore **Sassi Irene** nata a Roma, il 3/12/2004, c.f. SSSRNI04T43H501H, iscritto per l'a.s. 2018/2019 alla classe 1 sez. C del Liceo Scientifico Primo Levi;
- 5) **Paola Ifuni**, nata a Roma il 22/1/1965 c.f. FNIPLA65A62H501M, residente in Roma, via A. Grillandi, 30, per se stessa ed in qualità di genitore del minore **Buttaglieri Davide** nato a Roma, il 10/1/2004, c.f. BTDVD04A10H501Z, iscritto per l'a.s. 2018/2019 alla classe 2 sez. I del Liceo Scientifico Primo Levi;
- 6) **Rossella Viola**, nata a Roma il 5/8/1967 c.f. VLIRSL67M45H501B, residente in Roma, via Teognide, 143, per se stessa ed in qualità di genitore del minore **Aurelio Berti** nato a Roma, l'8/4/2004, c.f. BRTLRA04D08H501Z, iscritto per l'a.s. 2018/2019 alla classe 2 sez. I del Liceo Scientifico Primo Levi;
- 7) **Giuseppina Mazzeo**, nata a Roma l'8/11/1965 c.f. MZZGPP65S48H501J, residente in Roma, via del Serafico, 106, per se stessa ed in qualità di genitore del minore **Costantini Stefano** nato a Roma il 24/4/2004, c.f. CSTSFN04D24H501U, iscritto per l'a.s. 2018/2019 alla classe 2G del Liceo Scientifico Primo Levi;
- 8) **Carla Giancola**, nata a Roma il 17/9/1967 c.f. GNCCRL67P57H501R, residente in Roma, viale delle Accademie, 73, per se stessa ed in qualità di genitore del minore **Roberto**

Pejani nato a Roma, il 16/4/2004, c.f. PJNRRT04D16H501U, iscritto per l'a.s. 2018/2019 alla classe 1 sez. B del Liceo Scientifico Primo Levi;

9) **Fiammetta Cocco**, nata a Napoli il 7/3/1968 c.f. CCCFMT68C47F839V, residente in Castel Gandolfo, via delle Viole, 21, per se stessa ed in qualità di genitore del minore **Arianna de Lena** nata a Roma, l'8/9/2004, c.f. DLNRNN04P48H501J, iscritto per l'a.s. 2018/2019 alla classe 1 sez. E del Liceo Scientifico Primo Levi;

10) **Marianna Gabbianelli**, nata a Roma il 3/2/1974 c.f. GBBMNN74B43H501J, residente in Roma, via A. Ascari, 230, per se stessa ed in qualità di genitore del minore **Sofia Luconi** nata a Roma, il 12/5/2003, c.f. LCNSFO03E52H501K, iscritto per l'a.s. 2018/2019 alla classe 2 sez. D del Liceo Scientifico Primo Levi;

11) **Samantha Perazzoni**, nata a Roma il 22/12/1967 c.f. PRZSNT67T62H501L, residente in Roma, via della Raganella, 2, per se stessa ed in qualità di genitore del minore **Valerio Paglione** nato a Roma, il 14/6/2002, c.f. PGLVLR02H14H501B, iscritto per l'a.s. 2018/2019 alla classe 2 sez. D del Liceo Scientifico Primo Levi;

12) **Roberta Guerreschi**, nata a Roma il 22/7/1966 c.f. GRRRRT66L62H501K, residente in Roma, via A. Soffici, 14, per se stessa ed in qualità di genitore del minore **Flavio Vanni** nato a Roma, il 26/2/2004, c.f. VNNFLV04B26H501L, iscritto per l'a.s. 2018/2019 alla classe 2 sez. D del Liceo Scientifico Primo Levi;

13) **Vania Secchi**, nata a Roma il 9/10/1963 c.f. SCCVNA63R49H501B, residente in Roma, via Castelsaraceno, 48, per se stessa ed in qualità di genitore del minore **Aleksandr Di Giovanni** nato a San Pietroburgo (Russia), il 3/2/2004, c.f. DGVLSN04B03Z154G, iscritto per l'a.s. 2018/2019 alla classe 1 sez. G del Liceo Scientifico Primo Levi;

14) **Nicoletta Imperia**, nata a Roma il 20/9/1961 c.f. MPRNLT61P60H501T, residente in Roma, via G. Guareschi, 25B, per se stessa ed in qualità di genitore del minore **Gabriele Battistoni** nato a Roma, il 22/6/2001, c.f. BTTGRL01H22H501A, iscritto per l'a.s. 2018/2019 alla classe 4 sez. B del Liceo Scientifico Primo Levi;

15) **Alessandra Ucci**, nata a Roma l'1/10/1966 c.f. CCULSN66R41H501I, residente in Roma, via Antonello da Messina, 28, per se stesso ed in qualità di genitore del minore **Dario Gregoletto** nato a Roma, il 5/4/2003, c.f. GRGDRA03D05H501Y, iscritto per l'a.s. 2018/2019 alla classe 3 sez. E del Liceo Scientifico Primo Levi;

16) **Valentina Bisconti**, nata a Palermo il 17/3/1970 c.f. BSCVNT70C57G273W, residente in Roma, via A.M. Lorgna, 32/2B, per se stessa ed in qualità di genitore del minore

Federico Antonuzzi nato a Roma, il 26/12/2003, c.f. NTNFR03T26H501Z, iscritto per l'a.s. 2018/2019 alla classe 2 sez. G del Liceo Scientifico Primo Levi;

17) Mariagrazia Abbate, nata a Milano il 12/11/1972 c.f. BBTMGR72S52F205T, residente in Roma, via Ardeatina, 590, per se stessa ed in qualità di genitore del minore **Sara Dilillo** nata a Roma, l' 11/6/2004, c.f. DLLSRA04H51H501R, iscritto per l'a.s. 2018/2019 alla classe 1 sez. E del Liceo Scientifico Primo Levi e del minore **Alessia Dilillo** nata a Roma il 31/7/2003, c.f. DLLLSS03L71H501U, iscritto per l'a.s. 2018/2019 alla classe 2 sez. E del Liceo Scientifico Primo Levi;

18) Ferdinando Galdi, nato a Ixelles (Belgio) il 28/8/1964 c.f. GLDFDN64M28Z103S, residente in Roma, via Sergio Forti, 23, per se stesso ed in qualità di genitore del minore **Federico Galdi** nato a Roma , il 6/12/2003, c.f. GLDFRC03T06H501X, iscritto per l'a.s. 2018/2019 alla classe 2 sez. D del Liceo Scientifico Primo Levi;

19) Sabrina Farina, nata a Roma il 9/6/1967 c.f. FRNSRN67H49H501R, residente in Roma, via Castelmonte, 5, per se stessa ed in qualità di genitore del minore **Jordi Conte** nato a Roma, il 3/1/2002, c.f. CNTJRD02A03H501F, iscritto per l'a.s. 2018/2019 alla classe 4 sez. D del Liceo Scientifico Primo Levi;

20) Barbara Leoni, nata a Roma il 7/4/1969 c.f. LNEBBR69D47H501M, residente in Roma, via della Fonte Meravigliosa, 60, per se stessa ed in qualità di genitore del minore **Francesco Serra** nato a Roma, il 20/9/2003, c.f. SRRFNC03P20H501Q, iscritto per l'a.s. 2018/2019 alla classe 2 sez. G del Liceo Scientifico Primo Levi;

21) Gianna Tesi, nata a Prato il 4/4/1965 c.f. TSEGNN65D44G999V, residente in Roma, via Marco Marulo, 68, per se stessa ed in qualità di genitore del minore **Ilaria Fortunato** nata a Roma, il 21/4/2004, c.f. FRTLRI04D61H501F, iscritto per l'a.s. 2018/2019 alla classe 1 sez. I del Liceo Scientifico Primo Levi;

22) Fabrizio Bartoli, nato a Firenze il 16/4/1961 c.f. BRTFRZ61D16D612C, residente in Roma, via dell'Arcadi, 29, per se stesso ed in qualità di genitore del minore **Gabriele Bartoli** nato a Roma, il 13/8/2001, c.f. BRTGRL01M13H501A, iscritto per l'a.s. 2018/2019 alla classe 4 sez. B del Liceo Scientifico Primo Levi e del minore **Chiara Bartoli** nata a Roma il 12/6/2004, c.f. BRTCHR04H52H501P, iscritta per l'a.s. 2018/2019 alla classe 1B del Liceo Scientifico Primo Levi;

23) Giulio Giancaterino, nato a Roma il 25/5/1972 c.f. GNCGLI72E25H501K, residente in Roma, via Aurelio Galleppini, 59, per se stessa ed in qualità di genitore del minore **Viola**

Giancaterino nata a Roma, il 15/8/2004, c.f. GNCVLI04M55H501X, iscritto per l'a.s. 2018/2019 alla classe 1 sez. G del Liceo Scientifico Primo Levi;

24) Debora Ricci, nata a Roma il 17/7/1969 c.f. RCCDBR69L57H501B, residente in Ciampino, via del Sassone, 5, per se stessa ed in qualità di genitore del minore **Luca Avellini** nato a Roma, il 6/2/2003, c.f. VLLLCU03B06H501W, iscritto per l'a.s. 2018/2019 alla classe 3 sez. I del Liceo Scientifico Primo Levi;

25) Tiziana Bartoli, nata a Roma il 15/3/1970 c.f. BRTTZN70C55H501Q, residente in Roma, via Pia Nalli, 14, per se stessa ed in qualità di genitore del minore **Francesco Roda'** nato a Roma, il 23/10/2002, c.f. RDOFNC02R23H501L, iscritto per l'a.s. 2018/2019 alla classe 3 sez. I del Liceo Scientifico Primo Levi;

26) Francesco Benanti, nato a Siracusa il 28/12/1979 c.f. BNNFNC79T28I754E, residente in Roma, via Maria Theodoli, 6, per se stesso ed in qualità di genitore del minore **Danilo Benanti** nato a Siracusa, il 31/10/2002, c.f. BNNDNL02R31I754Q, iscritto per l'a.s. 2018/2019 alla classe 3 sez. I del Liceo Scientifico Primo Levi;

27) Federica Ventura, nata a Roma il 6/11/1970 c.f. VNTFRC70S46H501Q, residente in Roma, Piazzale Caduti della Montagnola, 50, per se stessa ed in qualità di genitore del minore **Niccolo' Russo** nato a Roma, il 1/7/2002, c.f. RSSNCL02L01H501Q, iscritto per l'a.s. 2018/2019 alla classe 3 sez. E del Liceo Scientifico Primo Levi;

28) Andrea Marchiani, nato a Roma il 1/7/1966 c.f. MRCNDR66L01H501S, residente in Roma, via Salvatore Pincherle, 82, per se stesso ed in qualità di genitore del minore **Federica Marchiani** nata a Roma, il 7/6/2002, c.f. MRCFRC02H47H501M, iscritto per l'a.s. 2018/2019 alla classe 3 sez. I del Liceo Scientifico Primo Levi;

29) Nicoletta Di Caprio, nata a Roma il 21/3/1968 c.f. DCPNLT68C61H501Y, residente in Roma, via Gian Antonio Maggi, 15, per se stessa ed in qualità di genitore del minore **Giorgio Mascoli** nato a Roma, il 26/2/2002, c.f. MSCGRG26B02H501X, iscritto per l'a.s. 2018/2019 alla classe 3 sez. I del Liceo Scientifico Primo Levi;

30) Stefano Cesaroni, nato a Roma il 7/5/1969 c.f. CSRSFN69E07H501P, residente in Roma, via Bruno de Finetti, 372, per se stesso ed in qualità di genitore del minore **Sara Cesaroni** nata a Roma, il 10/7/2002, c.f. CSRSRA02L50H501M, iscritto per l'a.s. 2018/2019 alla classe 3 sez. I del Liceo Scientifico Primo Levi;

31) Tania Egidi, nata a Roma il 2/1/1965 c.f. GDETNA65A42H501M, residente in Ardea, via Nuoro, 30, per se stessa ed in qualità di genitore del minore **Ilenia Papi** nata a

Roma, l' 11/8/2002, c.f. PPALNI02M51H501A, iscritto per l'a.s. 2018/2019 alla classe 3 sez. I del Liceo Scientifico Primo Levi;

32) Fabrizio Pavan, nato a Roma il 16/12/1972 c.f. PVNFRZ72T16H501V, residente in Roma, via Castagnevizza, 59/B, per se stesso ed in qualità di genitore del minore **Alessandro Pavan** nato a Roma, l'1/6/2004, c.f. PVNLSN04H01H501S, iscritto per l'a.s. 2018/2019 alla classe 1 sez. I del Liceo Scientifico Primo Levi;

33) Massimiliano Piccoli, nato a Roma il 30/8/1972 c.f. PCCMSM72M30H501D, residente in Albano Laziale, via Tor Paluzzi, 204, per se stesso ed in qualità di genitore del minore **Alessia Piccoli** nata a Genzano di Roma, il 20/12/2004, c.f. PCCLSS04T60D972J, iscritto per l'a.s. 2018/2019 alla classe 1 sez. I del Liceo Scientifico Primo Levi;

34) Anna Abate, nata a Carinola l'1/2/1964 c.f. BTANNA64B41B781Y, residente in Roma, via E. Bertini, 105, per se stessa ed in qualità di genitore del minore **Matteo Gagliardi** nato a Roma, il 19/5/2002, c.f. GGLMTT02E19H501U, iscritto per l'a.s. 2018/2019 alla classe 3 sez. I del Liceo Scientifico Primo Levi e della minore **Angela Gagliardi** nata a Roma il 6/4/2004, c.f. GGLNGL04D46H501L, iscritta per l'a.s. 2018/2019 alla classe 1 sez. I, del Liceo Scientifico Primo Levi;

35) Cristina De Feo, nata a Roma il 4/7/1968 c.f. DFECST68L44H501K, residente in Roma, Largo Virgilio Brocchi, 68, per se stessa ed in qualità di genitore del minore **Giacomo Liscacci** nato a Roma il 9/6/2004, c.f. LSCGCM04H09H501J, iscritto per l'a.s. 2018/2019 alla classe 1E del Liceo Scientifico Primo Levi;

36) Valerio La Scalia, nato a Roma il 10/12/1963 c.f. LSCVLR63T10H501T, residente in Roma, viale Londra, 47/F, per se stesso ed in qualità di genitore del minore **Aurora La Scalia** nata a Roma, il 21/1/2005, c.f. LSCRRRA05A61H501H, iscritto per l'a.s. 2018/2019 alla classe 1 sez. G del Liceo Scientifico Primo Levi;

37) Michele Tirocchi, nato a Roma il 22/3/1968 c.f. TRCMHL68C22H501B, residente in Roma, Via T. Fortifiocca, 50, per se stessa ed in qualità di genitore del minore **Federica Tirocchi** nata a Roma, il 20/11/2003, c.f. TRCFRC03S60H501Q, iscritto per l'a.s. 2018/2019 alla classe 2 sez. I del Liceo Scientifico Primo Levi;

38) Carla Paolesse, nata a Roma il 4/11/1969 c.f. PLSCRL69S44H501M, residente in Roma, via al Quarto Miglio, 82, per se stessa ed in qualità di genitore del minore **Elisa Olivieri** nata a Roma, il 1/9/2003, c.f. LVRLSE03P41H501N, iscritto per l'a.s. 2018/2019 alla classe 2 sez. G del Liceo Scientifico Primo Levi;

- 39) **Lara Tagliaferro**, nata a Roma il 7/11/1968 c.f. TGLLRA68S47H501P, residente in Roma, via Beata Savina Petrilli, 49, per se stessa ed in qualità di genitore del minore **Giordano Conti** nato a Roma, il 25/1/2004, c.f. CNTGDN04A25H501V, iscritto per l'a.s. 2018/2019 alla classe 1 sez. C del Liceo Scientifico Primo Levi;
- 40) **Basilio Lombardi**, nato a Tocco Caudio il 22/9/1964 c.f. LMBBSL64P22L182X, residente in Roma, via Accademia dei virtuosi, 4, per se stesso ed in qualità di genitore del minore **Matteo Pasquale Lombardi** nato a Roma, il 11/12/2002, c.f. LMBMTP02T11H501R, iscritto per l'a.s. 2018/2019 alla classe 3 sez. I del Liceo Scientifico Primo Levi;
- 41) **Massimo Angelaccio**, nato a Roma il 9/11/1967 c.f. NGLMSM67S09H501L, residente in Roma, via Tazio Nuvolari, 20, per se stesso ed in qualità di genitore del minore **Federico Angelaccio** nato a Roma, il 20/5/2004, c.f. NGLFRC04E20H501E, iscritto per l'a.s. 2018/2019 alla classe 1 sez. C del Liceo Scientifico Primo Levi;
- 42) **Aurora Francesca Sitzia**, nata a Roma il 7/11/1969 c.f. STZRFR69S47H501W, residente in Roma, via Giuseppe Berto, 31, per se stessa ed in qualità di genitore del minore **Marianna Mc Nally** nata a Roma, il 18/2/2002, c.f. MCNMNN02B58H501C, iscritto per l'a.s. 2018/2019 alla classe 4 sez. B del Liceo Scientifico Primo Levi e del minore **Susanna Mc Nally** nata a Roma il 12/3/2005, c.f. MCNSNN05C52H501C, iscritta per l'a.s. 2018/2019 alla classe 1E del Liceo Scientifico Primo Levi;
- 43) **Nadia Peciccia**, nata a Napoli il 30/9/1963 c.f. PCCNDA63P70F839D, residente in Roma, via Euripide, 90, per se stessa ed in qualità di genitore del minore **Diego Luigi De Blasi** nato a Roma, il 26/6/2003, c.f. DBLDLG03H26H501F, iscritto per l'a.s. 2018/2019 alla classe 2 sez. I del Liceo Scientifico Primo Levi;
- 44) **Andrea Frasca**, nato a Roma il 17/10/1964 c.f. FRSNDR64R17H501O, residente in Roma, via Gaetano Scorza, 13, per se stesso ed in qualità di genitore del minore **Alessandro Frasca** nato a Roma, il 28/8/2003, c.f. FRSLSN03M28H501L, iscritto per l'a.s. 2018/2019 alla classe 2 sez. I del Liceo Scientifico Primo Levi;
- 45) **Alma Andreucci**, nata a Roma il 21/11/1965 c.f. NDRLMA65S61H501O, residente in Roma, via Elio Lampridio Cerva, 200, per se stessa ed in qualità di genitore del minore **Valerio Corsetti** nato a Roma, il 3/12/2003, c.f. CRSVLR03T03H501R, iscritto per l'a.s. 2018/2019 alla classe 2 sez. G del Liceo Scientifico Primo Levi;
- 46) **Maria Laura Prieto**, nata a Mar del Plata (Argentina) il 26/5/1966 c.f. PRTMLR66E66Z600D, residente in Roma, via Giovanni Silva, 7, per se stessa ed in qualità

di genitore del minore **Anna Monti** nata a Roma, il 11/9/2003, c.f. MNTNNA03P51H501G, iscritto per l'a.s. 2018/2019 alla classe 2 sez. G del Liceo Scientifico Primo Levi;

47) Valeria Pesaresi, nata a Campobasso il 12/1/1968 c.f. PSRVLR68A52B519L, residente in Roma, via Roberto Visiani, 127/Q, per se stessa ed in qualità di genitore del minore **Davide Ricci** nato a Ancona il 27/4/2003, c.f. RCCDVC03D27A271V, iscritto per l'a.s. 2018/2019 alla classe 2 sez. G del Liceo Scientifico Primo Levi;

48) Marta Sturni, nata a Roma il 2/10/1968 c.f. STRMRT68R42H501I, residente in Roma, via Paolo della Celia, 87, per se stessa ed in qualità di genitore del minore **Tommaso Salvatori** nato a Roma, il 18/11/2004, c.f. SLVTMS04S18H501P, iscritto per l'a.s. 2018/2019 alla classe 1 sez. D del Liceo Scientifico Primo Levi;

49) Daniela Nesci, nata a Roma il 29/1/1971 c.f. NSCDNL71A69H501N, residente in Roma, via Benedetto Croce, 143, per se stessa ed in qualità di genitore del minore **Davide De Sossi** nato a Roma, il 27/8/2004, c.f. DSSDVD04M27H501L, iscritto per l'a.s. 2018/2019 alla classe 1 sez. G del Liceo Scientifico Primo Levi.

Tutti rappresentati e difesi, per procure rese in calce al presente atto, dall'Avv. Alfredo Del Vecchio, c.f. DLVLRD67M03A345R, con il quale eleggono domicilio presso il suo studio in Roma, Viale dei Parioli 76.

Con la indicazione che le notificazioni e comunicazioni del presente ricorso potranno essere inviate al fax: 06.8070276 od all'indirizzo PEC: alfredodelvecchio@ordineavvocatiroma.org;

- CONTRO:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELLA UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del suo legale rapp.te p.t., domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 **- resistente -**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO - LICEO SCIENTIFICO STATALE "PRIMO LEVI", in persona del suo Dirigente Scolastico e legale rapp.te p.t., domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 **- resistente -**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO – CONSIGLIO DI ISTITUTO LICEO SCIENTIFICO STATALE "PRIMO LEVI", in persona del suo Presidente e legale rapp.te p.t., domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 **- resistente -**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA -
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO - LICEO SCIENTIFICO
STATALE "PRIMO LEVI",** in persona del suo Dirigente Scolastico e legale rapp.te p.t.,
con sede in Roma - Via Francesco Morandini, 64 **- resistente –**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA -
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO – CONSIGLIO DI ISTITUTO
LICEO SCIENTIFICO STATALE "PRIMO LEVI"** in persona del suo Presidente legale
rapp.te p.t., con sede in Roma - Via Francesco Morandini, 64 **- resistente –**

- E NEI CONFRONTI DI:

Francesca MENOTTI, residente a Roma in Piazza Lorenzo Lotto, 3 CAP 00147, C.F.:
MNTFNC80R57H501L, in qualità di genitore di Cristian Faina, iscritto per l'a.s. 2018/2019
alla classe I^a sez. A del Liceo Scientifico Primo Levi;

Vasilica Macarie PETRONELA, residente a Roma in Via dei Magazzini Generali, 6, C.F.:
MCRPRN70S55Z129D, in qualità di genitore di Alexe Dennis Constantin iscritto per l'a.s.
2018/2019 alla classe III^a sez. I del Liceo Scientifico Primo Levi **- controinteressati -**

PER L'ANNULLAMENTO

- della Deliberazione n. 22 dell'A.S. 2018/2019, assunta dal Consiglio di Istituto del Liceo
Scientifico Primo Levi nella riunione del 17.12.2018, contenuta nel verbale n. 3, conosciuta il
19.1.2019 all'esito della procedura di accesso agli atti ex L. 241/90 da parte della ricorrente
Daniela Mineo, con la quale è stata approvata, con decorrenza per il prossimo anno scolastico
2019/2020, la variazione del calendario scolastico settimanale dai precedenti sei giorni,
comprensivi del sabato, a cinque giorni, ovvero dal lunedì al venerdì, per tutte le classi
dell'istituto, quindi anche per i cicli quinquennali in corso;

- di tutti gli atti presupposti, preparatori, antecedenti o conseguenti o comunque connessi, ivi
compresa, per quanto occorre possa, la decisione assunta in materia dal Collegio Docenti il
22.11.2017, delibera n. 24bis contenuta nel verbale n. 4bis, conosciuta solo a seguito del
suddetto accesso agli atti.

LA DICHIARAZIONE

di fondatezza della richiesta dei ricorrenti

FATTO

Il Liceo Scientifico Statale Primo Levi ha sede in Roma, Via Francesco Morandini n. 64, sito
nel quartiere Ottavo Colle-Serafico, Municipio VIII, immediatamente confinante con il
quartiere Eur, e comprende alunni di questo territorio, con ampia diffusione anche nei

Municipi limitrofi, in particolare i distretti IX, X e XI. E' uno degli Istituti più antichi di questa zona, fondato nel 1987, con una decennale tradizione di insegnamento e punto di riferimento per il quartiere Eur, inteso nella sua accezione territoriale più ampia (comprensivo quindi di tutta questa zona di Roma Sud).

In questo stesso territorio operano diversi altri istituti di istruzione secondaria superiore ad indirizzo scientifico, anche di rilevanza ed anzianità di presenza, quali ad esempio il Liceo Scientifico Cannizzaro, il Liceo Scientifico Aristotele ed il Liceo Scientifico Giuseppe Peano.

A seguito delle riforme scolastiche degli ultimi anni che hanno dotato gli Istituti di Istruzione di rilevante autonomia sostanziale e nella scelta della Offerta Formativa, con la possibilità di proposte di istruzione diversificata ed articolata in percorsi formativi nuovi e complessi, tali Istituti hanno cercato di aggiornare le loro proposte al pubblico per rendere ancora più completo e vario il percorso formativo degli studenti.

L'attenzione, in questo senso, si concentra sulla ricerca di iscrizioni del maggior numero degli alunni provenienti dal ciclo di scuola inferiore, nel tentativo di aggiungere nuovi iscritti ai propri cicli quinquennali di insegnamento di scuola secondaria superiore.

Infatti, con il progetto di autonomia scolastica di cui si è dotato da anni il nostro ordinamento nazionale, che ha visto la riforma strutturale della Scuola Pubblica e sue rilevanti trasformazioni nel senso di efficienza e produttività, gli istituti scolastici vengono motivati a diversificare, nel tentativo di migliorarla, la propria offerta formativa ed a ricercare in questo modo il maggior numero di iscrizioni.

Le valutazioni sulla validità dei diversi istituti vengono fatte anche in base al numero degli iscritti. Questo perché nell'ottica dell'attuale orientamento ministeriale scolastico di incentivare le "eccellenze", vengono favoriti gli istituti scolastici che dimostrano un maggior radicamento sul territorio attraverso il maggior numero degli iscritti.

Da anni, dunque, le Scuole Secondarie nei periodi tra Novembre e Gennaio organizzano i c.d. "Open Day" o "Scuola aperta", che sono giornate aperte al pubblico mirato di utenti che devono decidere la loro iscrizione ai cicli triennali (scuole secondarie inferiori) o quinquennali (scuole secondarie superiori) di frequentazione scolastica.

In queste giornate il Dirigente Scolastico ed i Docenti incontrano ed intrattengono i cittadini, illustrano il Programma Formativo ed il Regolamento offerti dal proprio Istituto, quali sono le peculiarità didattiche della loro offerta, quale il calendario di frequenza proposto; fanno visitare i locali scolastici e le attrezzature.

Le diverse strutture scolastiche hanno così anche la possibilità di offrire un calendario di frequentazione scolastico differenziato, con cicli settimanali di sei o cinque giorni e diversificazione di orari giornalieri, sia di apertura che di chiusura.

Pertanto gli studenti ed i loro genitori sono motivati a decidere la propria iscrizione sulle preferenze di strutturazione e modulazione delle discipline scolastiche, **ma anche, di pari grado, sulle differenze di frequentazioni giornaliere e settimanali, avendo così modo di conformare le ulteriori loro attività formative extrascolastiche ed i loro rapporti familiari e sociali agli orari scolastici che vanno a scegliere e che li impegneranno, nel caso delle scuole superiori di secondo grado, per tutto il ciclo quinquennale seguente.**

In questo modo la scelta degli utenti per la iscrizione al ciclo scolastico superiore viene appositamente motivata attraverso questa forma di pubblicità, anche in concorrenza formativa con altri istituti scolastici.

Difatti, con la scelta definitiva dello studente si sancisce l'incontro tra offerta ed accettazione del pubblico, motivata dai plurimi valori offerti dall'Istituto ed anche dalla modulazione giornaliera e settimanale delle lezioni, e si consolidano i principi di trasparenza ed affidamento che sono espressione di questa connessione tra Scuola – pubblica amministrazione – e cittadino utente.

** ** *

I ricorrenti sono tutti genitori di iscritti, ed in un caso anche direttamente un iscritto maggiorenne al Liceo Scientifico Primo Levi, e, come sopra descritto, hanno vagliato le proprie iscrizioni, all'atto della prima scelta per il ciclo quinquennale, in base ai requisiti suddetti ed alle informazioni e promesse avute dalla Scuola.

In particolare, il Liceo Scientifico Primo Levi da sempre, sin dalla sua costituzione nel 1987, ha plasmato la sua offerta formativa sulla frequentazione settimanale a sei giorni.

Inizialmente come era per tutti gli Istituti.

Con la riforma scolastica della c.d. “Buona Scuola”, con la quale è stata introdotta la possibilità per gli Istituti Scolastici di introdurre il calendario di frequentazione settimanale a cinque giorni, **il Liceo Primo Levi si è caratterizzato per la scelta fondamentale di restare nella modulazione dell'orario a sei giorni.**

Scelta assunta con convinzione dall'Istituto e ribadita negli anni a seguire ed in tutti gli Open Day che si sono succeduti.

Proprio l'ultimo anno, nelle tre giornate Open Day organizzate dalla Scuola tra novembre e dicembre 2018 (ultimo il 15 dicembre 2018), l'offerta formativa presentata

al pubblico E' SEMPRE E SOLO STATA QUELLA DELLA DIDATTICA IN SEI GIORNI SETTIMANALI.

Nell'evento di novembre, svoltosi presso il Centro Commerciale Euroma2, anche gli studenti che hanno partecipato a supporto hanno ricevuto specifica indicazione dalla Scuola di rispondere ad eventuali domande del pubblico promuovendo la specificità del Levi, nel suo territorio di utenza, della frequentazione con il calendario di 6 giorni settimanali.

Questa scelta ha, dunque, connotato di peculiarità il Liceo Primo Levi, che difatti negli anni è rimasto l'unico del quadrante territoriale di riferimento ad offrire agli studenti la frequentazione della c.d. settimana lunga.

Per tale motivo, con la convinzione che è stata loro indotta dalla decisione della Scuola, alunni e genitori che in questi ultimi anni iniziavano il ciclo quinquennale del corso di istruzione scolastica superiore di secondo grado e che ritenevano determinante la opzione dei sei giorni, hanno coscientemente scelto la iscrizione al Liceo Primo Levi con particolare riguardo a questa frequentazione settimanale.

Il Liceo Primo Levi, peraltro, caratterizza ancora la propria offerta formativa anche sulla alternativa di scelta del corso scientifico tradizionale, di quello sportivo e di quello linguistico (potenziamento della lingua – “CIE” – “*Cambridge International Examinations*”), che prevede il potenziamento della lingua inglese attraverso l'affiancamento di insegnanti di madre lingua in alcune delle discipline di maggior rilievo e l'aumento delle ore di insegnamento della medesima lingua inglese. Questo ultimo prevede, dunque, un maggior numero di ore settimanale di lezione (32 invece di 30), quindi già con allungamento di orario giornaliero.

Altresì, la iscrizione al corso sportivo è ordinariamente preferita da alunni che anche a livello extrascolastico frequentano attività sportiva intensiva, anche a livello agonistico, per la quale sono impegnati tutti o molti giorni della settimana, con orari appena compatibili con la ordinaria uscita da Scuola alle ore 13,00 (questo nella modulazione di cinque ore giornaliere per il calendario di sei giorni settimanali).

Nel quadrante sud di Roma non esistono altre offerte formative come quelle di cui sopra; per cui la scelta di alunni e genitori di iscrizione al Liceo Levi è stata data proprio dalla combinazione di tutte le suindicate fattispecie.

Ed in tutta Roma sud il Primo Levi è l'unico Liceo ad avere indirizzo sportivo, per cui chi degli iscritti è impossibilitato alla frequentazione a cinque giorni fosse costretto a cambiare

Istituto **dovrebbe rinunciare a questo indirizzo e sostenere l'esame per le materie mancanti rispetto al tradizionale.**

Si è, pertanto, radicata all'atto della iscrizione al primo anno una scelta precisa e determinate di alunni e genitori, condivisa con la Scuola che gli aveva presentato la offerta, naturalmente destinata a valere per l'intero ciclo quinquennale.

Il Corso CIE, peraltro, necessariamente comprendeva la soluzione a sei giorni, in quanto formato di 32 ore settimanali, invece delle ordinarie 30, e, dunque, con la settimana "lunga" veniva rispettato il limite delle sei ore giornaliere.

I cittadini utenti, dunque, hanno avuto la possibilità di determinazione, che hanno compiuto secondo le proprie esigenze e preferenze, come offerto dalla Scuola.

La scelta è stata indotta proprio l'Istituto ed adottata all'inizio del corso quinquennale, ribadita annualmente **automaticamente, come prevede la legge, ed è valida per l'intero svolgimento dello stesso.**

Tale condivisione impegna la Scuola al rispetto di questa concertazione, nell'attuazione dei principi di buon andamento, equità, affidamento, trasparenza, imparzialità ed efficienza della pubblica amministrazione, nonché in esecuzione al Patto Educativo di Corresponsabilità, sottoscritto con i genitori degli alunni all'atto della iscrizione al primo anno scolastico e valido per tutto il quinquennio, del POF e del Regolamento Scolastico.

In questi anni, poi, i ragazzi hanno acquisito il loro metodo di studio plasmandolo sulla suddetta frequentazione.

Hanno così potuto organizzare i loro studi e le loro attività extrascolastiche, nonché la propria vita familiare, in dipendenza di un orario certo, giornaliero e settimanale.

Si è, quindi, consolidato negli anni tale regime indotto dalla Scuola e condiviso da Genitori ed Alunni; si è così radicato l'affidamento dei cittadini utenti su tale trasparente modello organizzativo e, dunque, sulla decisione amministrativamente complessa, come da iniziale offerta scolastica, in merito al calendario settimanale di sei giorni.

Ribadito, anche per legge, dal mantenimento della medesima calendarizzazione, del Piano di Offerta Formativa, del Patto di Corresponsabilità e del Regolamento di Istituto ad ogni rinnovo di iscrizione, compreso quella per il prossimo anno 2019/2020.

Per i principi di pubblicità, affidamento e trasparenza, dunque, la scelta è valida certamente fino alla conclusione di ogni ciclo quinquennale che ha avuto avvio con il calendario a sei giorni.

*** ** *

Il Liceo Primo Levi, come detto, ha da sempre offerto il modello della frequentazione del modulo settimanale su sei giorni, che è alla base del PTOF che ha determinato l'orientamento e la partecipazione scolastica degli alunni.

Modello che non è mai stato posto in discussione negli anni e che, anzi, da caratteristica originaria è divenuto elemento particolare e distintivo dell'Istituto e punto di riferimento nell'ambito territoriale di appartenenza.

Sono note recenti situazioni di altre scuole limitrofe, quale ad esempio il Liceo Aristotele nel quartiere Giuliano-Dalmata, che hanno tentato di modificare per i cicli quinquennali in corso il calendario settimanale e portarlo a cinque giorni; la reazione degli iscritti a questo istituto è stata, tra l'altro, di indicare come il Liceo Primo Levi avesse mantenuto sempre la settimana lunga e, dunque, si poneva come unica alternativa nel quadrante Roma Sud a tale frequentazione.

Il sistema amministrativo che ha portato il Primo Levi a mantenere il calendario settimanale a sei giorni fa seguito al decentramento dei poteri e funzioni che è stato da anni attuato nel nostro paese con la riforma scolastica e che pone quale nucleo dell'ente decentrato – il singolo istituto – la essenzialità della condivisione e concertazione delle scelte organizzative, che non rientrano nella mera didattica, nonché il dialogo, la concertazione e la condivisione tra le componenti scolastiche docenti/alunni/genitori.

Questo è il fine voluto da quella riforma scolastica e che deve essere efficientemente, logicamente, legittimamente, giustamente ed imparzialmente attuato nei diversi istituti.

Per questo soccorrono tutte le possibilità di incontro che le diverse componenti hanno secondo il modello organizzativo scolastico: Consiglio di Istituto, consiglio di classe, assemblee genitori/alunni.

E' una ricchezza pedagogica e di metodo, dal profondo valore civico e democratico, ma che indubbiamente ha incontrato negli anni le difficoltà dettate dal retaggio della antica impostazione scolastica, secondo la quale ogni istituto, attraverso il proprio "Preside" era diretta ed autonoma manifestazione del potere amministrativo centrale e ne applicava direttamente le direttive e le impostazioni. Tale autorità non entrava in concertazione e condivisione con le altre componenti ed al massimo ne riceveva richieste che aveva la possibilità di vagliare, ma sempre al fine di una propria decisione diretta.

Nel passaggio al nuovo "modello" scolastico si è probabilmente vissuto il problema della applicazione concreta di una volontà legislativa che può avere premesse iniziali apprezzabili e

di validi principi, ma non sempre è in grado di attualizzare e rendere concretamente applicabili alcune proprie discipline.

Si riscontra, quindi, anche la possibile mancata esauriente impostazione, da parte dei vertici statali, nella preparazione degli operatori destinatari di questi ruoli, ovvero il corpo amministrativo scolastico.

Tant'è e quali possono essere le difficoltà o implicazioni di questa riforma, si è arrivati al caso della modifica del calendario settimanale nel Liceo Primo Levi di Roma.

L'offerta del piano formativo di questo istituto a sei giorni è stata da sempre la ricchezza e la peculiarità proposta dalla scuola agli utenti, in particolare, come detto, in quelle occasioni di incontro nelle quali l'Istituto presenta la propria peculiarità al pubblico – i c.d. “Open day” – ed in forza dei quali si radica la volontà e determinazione dei cittadini alla iscrizione a quel dato istituto invece che ad altri.

Al di là di ogni critica di sistema su questa impostazione, che non riguarda questa sede, il pubblico degli utenti vive, in effetti, una “concorrenza” tra i diversi istituti, i quali motivano diversamente le proprie offerte al fine di veicolare presso di loro il maggior numero degli iscritti.

Si assiste, quindi, ad iniziative diverse che annualmente vengono presentate dalle scuole.

Ed il valore degli istituti, secondo modelli di valutazione che sono annualmente offerti dal Ministero, si misura anche in base al numero degli iscritti di ogni anno.

Questa può essere una ragione di confronto, in altre sedi, sulla bontà di questo metodo, ma è quello effettivamente attuale.

Nel caso che ci interessa, quindi, la diversa offerta formativa del Liceo Primo Levi rispetto ad altri Istituti di zona è stata una prerogativa dispensata negli anni precedenti al pubblico degli utenti.

Una proposta basata sulla convinzione della validità didattica, organizzativa ed anche pedagogica affinché gli iscritti considerassero il proprio piano di studi per tutto il ciclo quinquennale sviluppato in sei giorni di frequenza settimanale, sul quale conformare il proprio metodo di studio ed organizzare le proprie esperienze di vita familiare ed extrascolastiche, tutte necessarie alla propria crescita intellettuale, morale e psicofisica.

In adesione a questa offerta, si sono formate le scelte degli alunni, consapevoli e convinti della loro fondatezza e validità per tutto il ciclo quinquennale di studi.

Negli anni, questa scelta è stata fortemente e con convinzione ribadita alla scuola e sempre in condivisione con questa è stata mantenuta.

Si aggiunge che il Liceo Primo Levi si contraddistingue, come dallo stesso pubblicamente dispensato, come Istituto che pone particolare attenzione alle criticità pedagogiche dell'apprendimento, quale nello specifico la dislessia (DSA).

Questo per richiamo della scuola stessa alla specifica osservanza della Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010 *“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”*, che ha riconosciuto la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia quali disturbi specifici dell'apprendimento *“Che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana”*. (Art. 1)

Il diritto allo studio dei ragazzi dislessici è, dunque, specificamente tutelato dalla legge, alla quale certo non si è mai inteso sottrarre il Liceo Primo Levi e che, anzi, ne fa specifico elemento di considerazione della propria offerta didattica.

La legge 170/10 ha, nel suo intento, quello di convogliare sugli istituti scolastici la necessità di ponderare le metodologie da mettere in atto per favorire tutti gli studenti sofferenti di questa patologia e di metterli in grado di esprimere il loro vero potenziale in base alle loro peculiarità.

Nel Liceo Primo Levi ci sono numerosi casi di ragazzi con DSA, tra cui anche alcuni ricorrenti (si vedano gli allegati), e tali situazioni sono note e certificate all'Istituto, che ne conserva i dati, fin dalla iscrizione al primo anno del ciclo quinquennale.

Questi disturbi comportano la difficoltà nei ragazzi a mantenere la concentrazione e ad affrontare la giornata di studi intensa.

In loro emergono elevati livelli di ansia aggravati da mancanza di tempo in relazione alla precipua lentezza esecutiva.

Come attestato da un medico per uno dei ricorrenti *“la diagnosi sopra citata prevede che abbia necessità di tempi più lunghi per gli apprendimenti, attraverso strategie didattiche, basate su una precisa organizzazione di spazio e tempo, interrogazioni e verifiche orali programmate per tempo, così da dare allo studente il tempo necessario per la sua preparazione, come da Legge 170/10.*

Alla luce delle difficoltà sopra esposte Necessita di aver un supporto specialistico pomeridiano sia in ambito umanistico che scientifico, al quale va integrato il tempo per lo sport agonistico, necessario per l'ammissione all'Istituto da lui frequentato.

L'orario scolastico suddiviso su 6 giorni settimanali permette ad di gestire al meglio gli impegni scolastici, di studio, sport e non ultimo di supporto didattico previsto.

Logicamente un orario organizzato su cinque giorni settimanali prevede un'anticipazione dell'inizio delle lezioni, più ore al giorno di lezione, rientro a casa più tardi, aumento della mole di studio giornaliero e di conseguenza minor tempo per sport agonistico; tutto questo inficerebbe sull'organizzazione del suo tempo e degli impegni, rendendo così deficitaria la sua performance scolastica.

Ritengo pertanto che, per il bene di, l'orario settimanale debba rimanere inalterato su 6 giorni settimanali".

Queste difficoltà ed analoghi pareri sono ripetuti da diversi specialisti per tutti i casi di DSA accertati e che sono stati segnalati e certificati alla Scuola, la quale appositamente fa redigere ai genitori di questi ragazzi un *"Piano didattico personalizzato per alunni con bisogni educativi speciali"*, a mezzo del quale recepisce tutti gli aspetti di tali criticità.

Le famiglie di questi ragazzi, dunque, si sono necessariamente orientate a scuole che offrissero metodologie didattiche tali da, per l'appunto, favorire il loro inserimento, la loro frequentazione, le loro concentrazione e capacità di apprendimento.

Il Liceo Primo Levi ha offerto e garantito loro la continuità didattica della calendarizzazione settimanale di insegnamento su sei giorni e questa è stata, per questi soggetti, una delle motivazioni incentivanti a preferire questo ad altri Istituti.

** ** *

Del tutto sorprendentemente, dunque, gli iscritti hanno appreso, nel dicembre scorso, in prossimità dello svolgimento del Consiglio di Istituto del 17.12.2018, **che la Scuola intendeva modificare il modello formativo con la decisione di adottare il diverso calendario scolastico di frequentazione settimanale a cinque giorni.**

Le reazioni di questi iscritti sono state immediate, con petizioni e raccolta urgente di firme a sostegno del mantenimento dei sei giorni, che hanno visto una alta percentuale di partecipanti che hanno espresso, a larghissima maggioranza (68%), la loro richiesta di mantenere il calendario a sei giorni (si produce tale documentazione).

Non solo.

Nella consapevolezza del fondamentale passaggio amministrativo, come sopra descritto, che indica nella condivisione e concertazione tra le componenti scolastiche il necessario ed idoneo *modus operandi* hanno chiesto la possibilità di confrontarsi con l'Istituto ed i docenti su questo argomento.

Effettivamente, la tipizzazione e peculiarità del modello di settimana scolastica a sei giorni aveva necessità di ampio vaglio di tutti gli interessati in caso di ipotetico cambiamento, quindi di affrontare con coscienza, partecipazione all'azione amministrativa, concertazione e condivisione le concrete problematiche che tale cambio epocale avrebbe comportato per tutta la collettività studentesca, nella considerazione degli interessi particolari dei singoli che, come descritto, partecipano dell'interesse complessivo.

La efficace azione amministrativa e le basilari regole di buon andamento della azione amministrativa imponevano che la Scuola, in questa decisione, procedesse al vaglio concreto degli aspetti delle tematiche, delle problematiche e delle criticità, complessive e singole, che questo cambiamento avrebbe portato.

Si ripete che gli interessi coinvolti sono quelli di adolescenti tra i 14 ed i 18 anni, che nella loro apparente spensieratezza nascondono una complessità di sentimenti, emozioni, interessi che vivono interiormente e spesso con difficoltà riescono a mostrare all'esterno.

Tutti questi aspetti caratteriali formano le capacità del singolo individuo ed una buona scuola, attenta alle esigenze dello studente, ha il compito, istituzionale e morale, di saper individuare, apprezzare e favorire in pari modo per tutti i ragazzi.

In fondo, le attenzioni che sono rivolte ai DSA sono le medesime che devono essere rivolte ad ogni singolo studente. Soltanto è che per i primi il loro disturbo accentua problematiche caratteriali, pedagogiche e didattiche che valgono per tutti.

L'ansia della prestazione, la necessità di saper gestire ed ottimizzare i propri tempi, nella armonizzazione tra didattica, attività extrascolastica e vita familiare, la insicurezza ed il timore a mostrare se stessi di fronte ai professori ed ai propri compagni vale per tutti gli adolescenti in questa fase particolare di crescita.

Crescita che la scuola ha il compito di seguire, armonizzare e favorire, con attenzione e con attività che non può essere fine a se stessa – impartire lezioni, svolgere interrogazioni e compiti, assegnare dei voti – ma che è funzionale e nella logica della istituzione scolastica e nello spirito del nostro specifico ordinamento che sia svolta in concertazione, condivisione ed assimilazione della famiglia del ragazzo, che ne completa come elemento originario e principale, la formazione dell'individuo sotto tutti gli aspetti: caratteriali, culturali, pedagogici e psicologici.

Concorre a questo la necessità che il ragazzo sia favorito al completamento della sua quotidiana formazione attraverso le diverse attività sportive e socio-culturali extrascolastiche, che non sono marginali e fini a se stesse.

Ci si ripete, questo aspetto, come nel parere medico di sopra riportato, è stato evidenziato relativamente alle criticità dei DSA ma è fondamentale per ogni individuo, per ogni ragazzo, per ogni adolescente che è in pieno sviluppo di tutte le sue capacità e della sua personalità.

La scuola, sotto questo profilo, si pone come parte del tutto e, come tale, non può assurgere a catalizzatore unico o primario delle scelte organizzative della vita giornaliera del ragazzo, ma ha il dovere di conformarsi a tutto il mondo dell'adolescenza.

Questo non scalfisce il ruolo della didattica, che resta funzionale alla scuola quanto alla componente effettiva dell'insegnamento ed apprendimento giornaliero.

Anzi, si rafforza questo indirizzo scolastico nella considerazione che è parte essenziale, ma non esclusiva, della vita e crescita del ragazzo.

Sarebbe, dunque, occorso un concreto scambio preliminare di opinioni, un effettivo approfondimento della dinamica e delle problematiche che la modifica del calendario avrebbe portato ai ragazzi ed alle loro famiglie; la conoscenza delle individualità e quali conseguenze un tale cambiamento avrebbe portato non a mero livello di metodo didattico ma, effettivamente, nella personalizzazione di questo metodo secondo le esigenze, peculiarità e criticità dei singoli individui.

La Scuola non è un mero ufficio amministrativo, ove gli studenti concorrono alla attività amministrativa quale fosse il risultato del loro impiego.

La Scuola è ufficio amministrativo in sé ed i suoi utenti sono i ragazzi e le loro famiglie.

Il fine dell'azione amministrativa è rivolto a loro e, per questo, ogni singolo interesse ha pari dignità di quello degli altri e concorre a quello collettivo, nel quale deve essere armonizzato non sopraffatto.

Con viva sorpresa, invece, nel mese di dicembre scorso, i ragazzi e le loro famiglie hanno appreso che la Scuola avrebbe voluto modificare il decennale orario scolastico settimanale e portarlo da sei a cinque giorni.

Nella imminenza del Consiglio di Istituto chiamato a pronunciarsi in merito, dunque, i genitori, lasciati a se stessi dalla Scuola, che li ha messi unilateralmente di fronte a questa urgenza, si sono organizzati ed hanno manifestato, con vero senso democratico e richiesta di partecipazione alla azione amministrativa, il disagio, la problematica e le concrete difficoltà dei propri figli e delle loro famiglie a questo inaspettato cambiamento, che entrava a "*gamba tesa*" sulla organizzazione scolastica della didattica per tutti i cicli quinquennali già in corso, ai quali era stata assicurata e, comunque, doveva essere garantita e tutelata la continuità didattica.

Hanno dunque fatto pervenire al Dirigente Scolastico ed anche al rappresentante dirigenziale dell'Ufficio Regionale Lazio formali comunicazioni, sottoscritte da una ampia rappresentanza della collettività scolastica, nelle quali esprimevano le difficoltà ed il disagio nell'essere stati trascurati in questa decisione e di averne ricevuto notizia solo al momento della deliberazione del Consiglio di Istituto. Di non avere partecipato a questa azione amministrativa e di non aver, quindi potuto esprimere loro osservazioni, tese all'esame delle concrete problematiche che il cambiamento avrebbe arrecato ai loro ragazzi, nella preliminare e dovuta considerazione che la scelta fatta al momento della iscrizione al Liceo Primo Levi era stata determinata dalla essenzialità, loro indotta dall'Istituto, del calendario scolastico settimanale a sei giorni e sul consolidato affidamento che la Scuola aveva dispensato sulla questione.

** ** *

Va fatta menzione, a questo punto, di quello che risulta essere stato l'espedito fuorviante della Scuola per tentare di giustificare la apparente legittimità della propria azione.

Il giorno 2.11.2019, un venerdì successivo a giornata di festività nazionale, quindi già in situazione di frequenza minore degli alunni, è stato distribuito agli studenti, all'uscita da scuola, un fogliettino di carta di minime dimensioni, circa 10 x 2 cm, contenente una password, senza ulteriore specificazione e senza che fosse data precipua istruzione ai ragazzi né letta al riguardo, in classe, alcuna comunicazione.

E' intuibile immaginare quale sorte abbia avuto, nella maggioranza dei casi, quel "misero" fogliettino affidato in questo modo manualmente ai ragazzi, che in gran parte dei casi non ha raggiunto neppure la fermata dell'autobus!

Ebbene, in questo lembo di carta era scritta una password che, è poi risultato, nella intenzione del Dirigente scolastico doveva essere utilizzata dai genitori per partecipare ad un *"Questionario per rilevare il livello di soddisfazione di studenti e genitori degli anni 1°, 2°, 3° e 4° sulla possibilità di articolare l'offerta didattica, a partire dal prossimo a.s. 2019/2020, in 5 giorni anziché in 6 (quindi con il sabato libero).*

Oltre alla domanda sulla articolazione didattica, nel questionario per i genitori verranno poste domande anche sui servizi aggiuntivi offerti dalla scuola, in entrambi i questionari per gli studenti e per i genitori sarà data anche la possibilità di esprimere liberamente le proprie opinioni su qualunque fatto relativo alla scuola".

Questo era riportato nella circolare n. 107 del 25.10.2018, nella intenzione del Dirigente indirizzata a docenti coordinatori di classe, **studenti e genitori, ma che non è mai stata a questi consegnata né li ha raggiunti.**

Risulta solo pubblicata, e non si ha conoscenza della data, sul sito del Liceo.

I genitori l'hanno appresa solo successivamente al termine per aderire a tale questionario, che la circolare stessa fissava entro le ore 20.00 di domenica 4 novembre 2019.

Solo in alcuni casi, alcuni genitori “fortunatamente” raggiunti da questo lembo di carta, incuriositi, hanno fatto ricerca sul sito della scuola ed appreso il contenuto della suddetta circolare entro i termini ristrettissimi imposti.

Al questionario in questione, dunque, si poteva accedere solo se in possesso della *password* ed a conoscenza delle istruzioni indicate nella suddetta circolare – mai *circolata* (non vuole essere un deridente gioco di parole ma annotazione della realtà) tra alunni e genitori –

Ad ogni modo, tale circolare mostra la finalità di un mero questionario, eventualmente per preliminare contezza da parte dell'Istituto di alcune considerazioni soggettive sugli argomenti posti in questo modo, per farne poi oggetto di mirata azione amministrativa.

I fortunati genitori che hanno avuto per tempo conoscenza della modalità di accedere a tale questionario hanno potuto apprendere del quesito assolutamente e meramente sommario, generico e semplicistico del seguente tenore: *“Un’organizzazione dell’attività didattica in 5 giorni, dal lunedì al venerdì (anziché negli attuali 6), con chiusura della scuola il sabato, sarebbe utile e soddisfacente per il prossimo a.s. 2019/2020”*, con le seguenti possibilità di risposta vincolate: *“Molto” “Abbastanza” “Poco” “Per niente”*.

E' del tutto indicativo, a conferma della povera ed inefficace modalità di comunicazione adottata nel caso dalla scuola, che solo il 41,8% di genitori ha partecipato a tale questionario, **benché abbia prevalso tra questi la espressione del “*per niente*” soddisfatti (49,6%).**

Il questionario ha coinvolto anche i ragazzi e le loro espressioni di gradimento tra i “Molto” ed i “Per niente” sono risultate assolutamente equivalenti (rispettivamente 27,4% e 26,3%).

Se, comunque, la partecipazione dei ragazzi ha valore per dare il senso alla loro posizione, la tematica riguarda aspetti complessi, come sopra riportati, che non hanno avuto modo di essere coscientemente approfonditi ed espressi da ragazzi minorenni, lasciati di fronte ad un sondaggio che, come finalità, rappresentava una gratificazione, percettivamente ovvia per la loro età, del *“sabato libero”*.

Ma non è certo a questo che può essere limitata la attività amministrativa della scuola che intende stravolgere il decennale e consolidato metodo didattico di insegnamento ripartito in sei giorni alla settimana.

Eppure, questa appare essere la gratificazione essenziale in merito da parte della Scuola che, orgogliosamente, pubblica sul proprio sito internet il seguente avviso:



con accentuata enfasi sul **“SABATO LIBERO”**, assimilato in questo modo ad una sorta di “successo” epocale ma, purtroppo, **ad evidenza che questo del fine settimana libero sia stato il vero, forse unico, motivo del cambiamento.**

E’ un messaggio sinceramente minimale, poco consono alla funzione scolastica ed al ruolo che la istruzione deve avere verso i ragazzi.

Di contro, fortunatamente è lecito osservare, a dimostrazione delle capacità discernitiva e critica di molti studenti, un buon numero di questi ha fatto pervenire ai propri rappresentanti in sede di Consiglio di Istituto la seguente:

“Lettera aperta”:

“Ci rivolgiamo a voi in quanto siete rappresentanti anche di quel 40% di noi studenti risultati contrari nel sondaggio (vedi statistica sito scuola) al passaggio alla didattica a 5 giorni, quegli almeno 273 studenti a cui vorremo con questa lettera aperta che fosse data voce.

Riteniamo che in “democrazia”, quando ci si trova a “rappresentare la voce degli studenti” come avete voi stessi dichiarato, e di fronte ad un sondaggio di opinioni esplorativo che praticamente spacca in due chi voi rappresentate (40% NO e 60% SI) non ci si sarebbe poi dovuti precipitare a votare un cambiamento.

Quello che a nostro avviso è mancato è stata una preliminare INFORMAZIONE sul tema, occasioni di CONDIVISIONE e CONFRONTO di pensiero, per dare modo a noi ragazzi di conoscere i PRO e i CONTRO del cambiamento proposto. Solo in questo modo ogni ragazzo

può avere occasione e tempo di riflettere e farsi un'idea propria di cosa sia più vantaggioso a livello di DIDATTICA, di APPRENDIMENTO.

Noi ci chiediamo: in che cosa questa didattica a 5 giorni MIGLIORERA' la nostra vita di studenti e la qualità del nostro apprendimento?

- *Saremo in grado di essere super attenti a scuola durante le spiegazioni delle materie in 6° (e per alcuni di noi 7°) ora?*
- *Avremo più tempo a casa per studiare le 6 o 7 materie per il giorno dopo, una volta essere tornati a casa una o due ore dopo rispetto a quanto già facciamo tutti? Per non parlare poi di come si metterà per chi di noi ha un Disturbo Specifico di Apprendimento*
- *Potremo pranzare in modo più bilanciato, salutare ed economico all'eventuale bar della scuola, invece che a casa? E sarà comunque meglio per noi pranzare una o due ore più tardi tutti i giorni?*
- *Potremo scaricarci e divertirci e dedicarci bene, come è nostro diritto, ai nostri sport e alle attività extrascolastiche che ci appassionano nel mozzicone di pomeriggio che ci rimarrà tra il pranzo ritardato e i compiti infrasettimanali dedicati a più materie al giorno?*
- *Oppure è meglio per guadagnare in settimana almeno un orario di uscita da scuola più comodo, trasformare le ore di lezione di 60 minuti in ore di 50 minuti, andando a perdere così in tutto l'anno scolastico oltre 170 delle 1030 ore totali di lezione di cui abbiamo diritto?*

*In ultimo ci dispiace constatare che si possa pensare che l'unica cosa a cui noi studenti vogliamo aspirare è IL SABATO LIBERO!!!**

ALCUNI STUDENTI A FAVORE DELLA DIDATTICA A SEI GIORNI

** che tra l'altro è una falsa credenza e già lo intuisce chi, come noi, non vuole rinunciare a pensare che la scuola è formazione della persona e, non volendo peggiorare la qualità dello studio a casa, userà tutto questo "sabato libero" per recuperare le materie studiate superficialmente o non studiate affatto in settimana....*

Roma, 4 febbraio 2019

**** ** ***

Ritornando all'intervento urgente dei genitori in prossimità del Consiglio di Istituto del 17.12.2018, che avrebbe dovuto deliberare sull'argomento, si legge nelle comunicazioni, inoltrate con numerose firme degli aderenti, a mezzo PEC agli organi preposti ed uffici amministrativi responsabili:

1) Comunicazione genitori del 14.12.2018 -

"Siamo i genitori e i rappresentanti dei genitori del Liceo Scientifico "Primo Levi" di Roma. Da pochi giorni siamo venuti a conoscenza che i rappresentanti dei genitori e degli studenti nel Consiglio d'Istituto si dovranno esprimere nel prossimo Consiglio d'Istituto straordinario del 17 dicembre 2018 sull'articolazione della didattica in 6 e/o 5 gg settimanali.

Tuttavia, le Famiglie non sono state coinvolte in modo diretto e chiaro, come una discussione di tale livello richiederebbe per la sua importanza verso la vita scolastica dei nostri ragazzi, anche alla luce delle convinzioni delle scelte fatte dalle famiglie al momento dell'iscrizione presso questo istituto scolastico.

In merito alla scelta sull'assetto dell'orario scolastico, abbiamo ribadito al Preside, verbalmente e in una nota consegnata a mano in data 13/12/2018 che :

☐ *Abbiamo scelto il Liceo scientifico "Primo Levi" per i nostri figli anche per l'articolazione didattica in 6 giorni. Infatti nell'area Roma Sud vi sono già i Licei scientifici "Peano", "Cannizzaro" ed "Aristotele" che offrono una didattica su 5 giorni e quindi l'offerta didattica su 6 giorni del "Primo Levi" garantiva le esigenze diverse di coloro che, per esempio, svolgevano attività sportiva durante la settimana o vivevano lontano (uscendo alle 14.00 i ragazzi, con i mezzi pubblici, arriverebbero a casa molto tardi).*

☐ *Una didattica su 5 giorni non rispecchia le scelte fatte al momento dell'iscrizione al Liceo "Primo Levi" e costringerebbe molte famiglie a rivederle (anche trasferendo i figli in altri licei con didattica su 6 gg). Inoltre riteniamo che la proposta di didattica su 5 gg. non sia in linea verso un miglioramento della didattica ma soprattutto dell'apprendimento da parte di tutti i ragazzi ed in particolare delle classi delle sezioni a indirizzo Sportivo e del Cambridge, in quanto riduce "giornalmente" il tempo e le possibilità per le attività formative complementari, come lo sport e gli interessi sociali e culturali, concentrando maggior tempo nella sola giornata del sabato;*

☐ *Infatti da quando l'istituto Primo Levi e' stato formato il piano triennale di offerta formativa e' sempre stato coerente con una didattica formativa distribuita in 6 giorni*

☐ *Non siamo a conoscenza delle motivazioni a giustificazione della modifica dell'articolazione didattica in 5 giorni anziché degli attuali 6 gg.*

☐ *Il sondaggio fatto dal Liceo tra le famiglie e tra gli alunni non è formalmente corretto in quanto le password sono state consegnate a mano, alcune erano state già usate e pertanto molti genitori ed alunni non si sono potuti esprimere; vi ha comunque partecipato solo il 30% delle famiglie anche a causa di carenza di pubblicità.*

☐ *La consultazione organizzata dai rappresentanti di classe ha visto invece la partecipazione del 73% delle famiglie dei ragazzi dal 1° al 4° anno, di cui il 68% si è espresso per il mantenimento della didattica su 6 giorni.*

☐ *Abbiamo quindi chiesto al Preside di rinviare il Consiglio straordinario d'Istituto per permettere ai ragazzi e ai genitori di approfondire la proposta di modifica della didattica a 5*

giorni e di esprimerci in un sondaggio formalmente corretto e dopo un confronto in seno all'Istituto, nel quale i proponenti esplicitino le motivazioni a giustificazione della modifica dell'articolazione didattica in 5 giorni anziché degli attuali 6 gg.

□Abbiamo inoltre chiesto al Preside che, se il Consiglio d'istituto deliberasse la proposta di didattica su 5 giorni, dovrà essere attuata solo per i nuovi corsi scolastici e quindi nell'anno scolastico 2019/2020 solo per le prime classi, con progressione graduale negli anni successivi, in quanto chi già frequenta ha scelto deliberatamente e consapevolmente un'offerta formativa su 6 giorni.

I sottoscritti, genitori e rappresentanti dei genitori allegano la nota del 13/12/2018 ed il sondaggio organizzato dai rappresentanti di classe e

CHIEDONO

un immediato intervento con le misure che si riterrà più opportune affinché sia garantita la serenità e la scelta fatta al momento dell'iscrizione dei nostri figli al Liceo "Primo Levi".

2) Comunicazione genitori del 15.12.2019 -

"Facendo seguito alla nota di pari oggetto, consegnata brevi manu alla S.V. in data 13/12/2018, si rinnova l'istanza di rinviare il Consiglio d'istituto indetto per il giorno 17/12/2018 alle ore 13:30.

Tale richiesta è motivata dalla necessità di:

1)terminare la raccolta delle firme dei genitori che hanno partecipato al sondaggio relativo all'articolazione didattica su 6 o 5 gg.

La consultazione organizzata dai rappresentanti di classe dei genitori ha visto la partecipazione del 73% circa del totale delle famiglie dei ragazzi dal 1° al 4° anno, di cui il 68 % si è espresso per il mantenimento della didattica su 6 giorni e 32 % su 5 giorni. Dato il breve termine, sono state raccolte solo il 60% (circa 148 firme)di quel 68% espressosi telefonicamente, o via mail ed il rinvio permetterebbe di completare la raccolta dando oggettività alle adesioni che definiscono le sensibilità delle famiglie alle due tipologie di didattica.

2)Inoltre, la raccolta firme dei genitori, avanza una possibile richiesta immediata di nulla osta per il trasferimento dei figli ad altri Licei, da parte di quel 68% succitato numero di famiglie, nel caso il Consiglio d'Istituto deliberasse il passaggio ad un'articolazione didattica su 5 giorni.

Si ribadisce inoltre che:

□la proposta di modifica dell'articolazione didattica da 6 a 5 giorni non è stata oggetto di un confronto in modo chiaro e consapevole in seno all'istituto e ad oggi non si conoscono le motivazioni che i proponenti adducono a giustificazione della modifica dell'articolazione didattica in 5 giorni anziché degli attuali 6 giorni.

□il sondaggio che è stato effettuato tra gli alunni dal 1 al 4 anno e tra i genitori è stato eseguito in modo approssimativo e non realistico nei risultati per il cattivo funzionamento del supporto informatico.

□il passaggio all'articolazione didattica su 5 giorni lederebbe gli interessi delle famiglie che, scegliendo al momento dell'iscrizione un'articolazione su 6 giorni, hanno organizzato su tale presupposto: il tempo extrascolastico nonché le attività formative complementari come lo sport ed altri interessi culturali e sociali, con grave danno, ad esempio, per la carriera sportiva e culturali dei propri figli.

□la didattica su 5 giorni non rispecchia la scelta fatta, al momento dell'iscrizione al Liceo "Primo Levi", dei genitori degli alunni frequentanti. Tale liceo è stato scelto consapevolmente, anche confrontando l'offerta didattica degli altri licei della zona Roma Sud come il "Peano" ed il "Cannizzaro" ed altri articolati invece su 5 giorni. Questa didattica che non si ritiene in linea verso un miglioramento della offerta formativa (siti esplicativi della stessa scuola e vicini al mondo ministeriale della scuola determinano i limiti della didattica a 5 giorni), ma soprattutto dell'apprendimento da parte di tutti i ragazzi e in particolare delle classi delle sezioni ad indirizzo Sportivo e del Cambridge.

□nelle more della scelta, comunque, l'eventuale attuazione, nell'anno scolastico 2019/2020, della didattica su 5 giorni solo per le prime classi, con progressione graduale negli anni successivi, permetterebbe una scelta consapevole ai genitori che stanno iscrivendo i propri figli al liceo e garantirebbe la scelta già fatta dalle famiglie dei ragazzi che frequentano il Primo Levi.

□Inoltre e non di meno l'orientamento fatto negli open day effettuati negli scorsi anni, avendo proposto una didattica in 6 giorni come da Piano Triennale dell'offerta Formativa (PTOF) e da consuetudine, provocherà una giusta richiesta di esodo, da parte dell'utenza, verso altre scuole, che può compromettere l'organico di diritto, con relativa disfunzione dell'organico di fatto e del regolare inizio del prossimo anno scolastico, con evidente nocumento anche per gli alunni delle classi successive.

Per quanto motivato, i sottoscritti genitori e rappresentanti dei genitori

CHIEDONO

□ *Il rinvio del Consiglio straordinario d'Istituto, convocato per il giorno 17/12/2018, per il tempo necessario per la definizione numerica oggettiva delle famiglie che chiederanno il "NULLA OSTA" al trasferimento dalla Scuola "Primo LEVI" a seguito di possibile delibera per una didattica a 5 giorni.*

□ *La convocazione di un Collegio Docenti Straordinario in cui: venga letta la presente richiesta;*

□ *infine, si ribadisce la necessità di consentire il completamento della consultazione democratica, con la raccolta delle firme, presenti già in calce ed in allegato, a seguito di un'attenta riconsiderazione della situazione, soprattutto in vista dell'eventuale perdita di posti, con i conseguenti danni anche economici, da parte di molti docenti. Le richieste di Nulla Osta da parte dei genitori, infatti, causerà la perdita di numerose cattedre.*

Se le richieste dei genitori non dovessero essere accolte con conseguente delibera da parte del CdI della didattica a 5 giorni si adirà per le vie legali volte all'annullamento della delibera "de qua", sia all'azione di risarcimento danni.

Fiduciosi nel favorevole accoglimento della richiesta, si inviano distinti saluti."

Non può che essere fatto plauso a questi genitori che hanno tentato, nella indifferenza dell'Istituto Scolastico, di rappresentare le esigenze e gli interessi, particolari e collettivi, degli studenti, facendosi essi promotori anche di iniziative concrete e mirate di sondaggio reale sull'argomento – che già aveva avuto, come da loro riportato, espressione di assoluta preferenza per i sei giorni, ampiamente motivata – e che hanno fatto logica richiesta alla Scuola di approfondire concretamente ed assieme la questione, per consentire la effettiva ed efficace loro partecipazione alla azione amministrativa e mettere in condizione l'organo deputato – il Consiglio di Istituto – ad avere tutte le complete informazioni e nozioni al fine della propria decisione.

HANNO, QUINDI, SEMPLICEMENTE E LOGICAMENTE CHIESTO UN RINVIO A TALE FINE.

*** ** *

– la riunione del Consiglio di Istituto del 17.12.2018 –

Si è, purtroppo, invece riscontrata la determinazione del Dirigente Scolastico e dell'Istituto di ignorare queste richieste di partecipazione alla azione amministrativa e di svolgimento della necessaria istruttoria, quindi di imporre questo cambiamento e procedere in questa direzione omettendo la reale partecipazione degli interessati a questo vero e proprio "epocale" cambiamento.

Partecipazione che è stata negata ai genitori dal D.S. anche solo quali uditori della seduta del CdI, in violazione della specifica norma di legge che consente la presenza a queste riunioni di tutti gli interessati, genitori degli iscritti io iscritti stessi, benché senza facoltà di parola.

Si legge nel verbale come il D.A. si sia fermamente opposto alla presenza degli uditori e ne abbia, infine, ammesso una esigua rappresentanza.

Questo malgrado apposito richiamo del Presidente del Consiglio di Istituto che, nella fatidica seduta del 17.12.2018, ha espresso che *“sarebbe stato opportuno aprire una prima fase istruttoria per individuare i dati oggettivi per il passaggio a cinque giorni”*.

In modo surrettizio e fuorviante, invece, il DS ha rappresentato in linea teorica la ritenuta bontà dell’offerta formativa in 5 giorni settimanali, con motivazioni di mero principio e non calate nella realtà effettiva **ed omettendo di considerare i principi fondamentali dell’affidamento e della continuità didattica che appartengono all’interesse giuridicamente protetto degli iscritti e che devono essere tutelati**.

In realtà, alcune affermazioni in quella sede si sono rivelate anche inconsistenti, non concretamente supportate e fuorvianti.

Il D.S., ad esempio, ha espresso che *“da anni sia dibattuto l’argomento in sede di Collegio dei Docenti”*.

Ebbene, **questo asserito dibattito non è mai stato portato a conoscenza degli iscritti, neppure preliminarmente al questionario diffuso nel modo di cui sopra**.

Solo all’esito di richiesta di accesso agli atti da parte di un ricorrente, che con PEC del 21.12.2018 aveva fatto istanza di:

“prendere visione e di estrarre copia dei seguenti documenti:

- Verbali del Collegio docenti e del consiglio di Istituto, dal 2008 al 2018, aventi per oggetto l’articolazione dell’orario settimanale”

il D.S. ha messo a disposizione, di questo solo genitore, con consegna banalmente a mano, il 19.1.2019, copia del verbale del Consiglio di Istituto del 17.12.2018 e copie del verbale di un Collegio Docenti del 25.9.2015 e di altro del 22.11.2017.

Nel Collegio Docenti del 2015 risulta effettivamente la manifestazione dell’allora D.S. di conoscenza **“delle difficoltà didattiche”** di una ipotetica settimana corta, che si rifletterebbe, giustamente, sull’orario giornaliero affrontato dai ragazzi, **con evidenza, in quella sede, di alcune gravi problematiche;**

“1) Concentrazione degli alunni più difficile durante le ore di lezione più numerose” (osservazione puntuale e corretta e che va incontro, anche ed in particolare, alle esigenze delle criticità di sopra rappresentate - DSA).

2) Riduzione del tempo pomeridiano per lo studio.

3) Difficoltà ulteriori per quanti esercitano uno sport.

Riconosce che la scelta sarebbe vantaggiosa, sia per il D.S che per i docenti e per talune famiglie, ma teme che tale scelta potrebbe incidere negativamente sulla preparazione complessiva degli alunni, né la scelta di molte scuole in tal senso deve essere un condizionamento per quella operata dal Levi.

Quale che sia la scelta operata dal Collegio si renderà comunque necessario sentire al riguardo anche studenti e famiglie”. (il grassetto è dell’estensore del ricorso).

Analisi puntuale dell’allora D.S., per quanto solo ora conosciuta, che poneva l’accento sull’interesse di tutti gli alunni.

In ogni caso, rimetteva la decisione già del Collegio Docenti alla condivisione con studenti e famiglie, che non è affatto avvenuta.

Unico altro momento in cui il Collegio Docenti è risultato – come da conoscenza solo ora appresa a seguito di accesso agli atti – aver affrontato l’argomento è quello del 22.11.2017, nel quale i docenti si sarebbero espressi per una preferenza della settimana a cinque giorni ma essi stessi avevano posto preliminari problematiche e temi che dovevano essere approfonditi dalla scuola di concerto con genitori ed alunni.

Potrà essere ripetitivo, ma appunto questo non è mai avvenuto.

Pertanto, assolutamente indicativo, effettivo, logico e determinato è risultato, in quella occasione, l’intervento della Prof. Patriarchi, di cui prese formalmente atto il Collegio, impegnandosi a questa ponderazione: *“la quale fa presente che, nel rispetto delle normative vigenti, la settimana corta potrà essere attivata soltanto per le classi prime e che si formeranno nell’anno scolastico 2018/2019, poiché i genitori degli studenti che frequentano le classi intermedie hanno già stipulato il patto educativo con la scuola, il quale prevede la settimana di attività didattica basata su sei giorni”* (grassetto e sottolineatura del redattore del ricorso).

Nella deliberazione del Consiglio di Istituto del 17.12.2018, invece, questo indirizzo dell’allora Collegio Docenti è stato del tutto obliato, malgrado sollecitato nuovamente dai genitori, dal D.S. in ragione solamente di una scelta pratica e gestionale, che prescinde totalmente dal concreto interesse degli studenti: “Risponde il DS che tale scelta

è ovviamente possibile ma che il passaggio graduale anno per anno come proposto vanificherebbe buona parte dei vantaggi già elencati, perché l'edificio scolastico continuerebbe a restare sempre aperto per sei giorni su sette e l'organizzazione generale non potrebbe consentire le ottimizzazioni prospettate”.

E' stato, dunque, del tutto vanificato il corretto ed equo contemperamento dei diversi interessi da considerare; ovvero, sia di quelli che si iscrivono per la prima classe, e che a monte verrebbero a conoscere la metodologia del calendario a cinque giorni, sia degli alunni già iscritti e frequentanti, che si erano affidati all'impegno della scuola di garantire il mantenimento del calendario a sei giorni fino a completamento del loro ciclo quinquennale.

Peculiare ed emblematica è la conclusione della delibera n. 22 di quel Consiglio di Istituto – oggetto di questa impugnazione – che a seguito della decisione di *“articolazione in cinque giorni per tutte le classi a partire dall'a.s. 2019-2020, tenendo conto delle necessità/difficoltà rappresentate dai Genitori degli Studenti, si impegna a studiare la possibilità entro l'inizio del prossimo anno scolastico, di forme di flessibilità da mettere in atto che possano consentire una frequenza proficua degli studenti e diminuire il disagio organizzativo per le famiglie”* (grassetto del redattore del ricorso).

DEL TUTTO ILLOGICAMENTE, QUINDI, CON EVIDENTE TRAVISAMENTO DEI FATTI, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, CARENZA DI ISTRUTTORIA E PRESUPPOSTI, LESIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO E CONTINUITÀ DIDATTICA, NONCHÉ COSCIENZA DI UN PROVVEDIMENTO VIZIATO ALL'ORIGINE, LA SCUOLA HA ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO DELLA RIDUZIONE ALLA SETTIMANA CORTA NELLA PIENA CONSAPEVOLEZZA DI ARRECARRE UN PREGIUDIZIO GRAVE AGLI ISCRITTI E DI LEDERE IL LORO INTERESSE GIURIDICAMENTE PROTETTO; NONCHÉ HA DIMOSTRATO DI NON AVER SVOLTO LEGITTIMAMENTE IL PRESUPPOSTO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, OMETTENDO LA PREVENTIVA PARTECIPAZIONE ALLO STESSO DA PARTE DEGLI INTERESSATI, QUINDI ANCHE IN VIOLAZIONE DELLA L. 241/90.

La concreta problematica che tale cambiamento del calendario scolastico è stata, quindi, omessa della doverosa e necessaria preliminare istruttoria, che, del tutto illogicamente, a questo punto la Scuola vorrebbe svolgere a posteriori.

Ovvero, approvata la modifica, vorrebbe ora analizzare quali problemi questa comporta, avendo preliminarmente del tutto omesso questo studio.

Conferma di atteggiamento postumo consapevole di un errore commesso, come anche ribadito

Dalla lettera del D.S: ai genitori del 12.1.2019, nella quale esprime: *“Consapevoli che questo cambiamento potrebbe comportare delle difficoltà organizzative per gli Studenti e per le loro Famiglie, abbiamo intenzione di ascoltare le diverse posizioni, raccogliere le segnalazioni delle situazioni problematiche e capire le esigenze di cui tener conto. A questo proposito è stato già convocato un Consiglio di Istituto per organizzare insieme i prossimi passaggi con la partecipazione di tutte le componenti: Docenti, Genitori e Studenti”.*

Nonchè da comunicazioni personali di alcuni docenti che solo successivamente a tale deliberazione hanno dichiarato di prendere coscienza del problema arrecato e di porsi nella disponibilità di valutarlo assieme a genitori ed alunni.

Valutazione che, però, doveva essere preventiva alla deliberazione assunta, nel rispetto del buon procedimento. Della giustizia ed efficacia della azione amministrativa, della effettiva e corretta istruttoria e della partecipazione al procedimento da parte degli utenti interessati.

Così, per ritornare alla particolare fattispecie delle criticità certificate – DSA – il Consiglio di Istituto non le ha neppure prese minimamente prese in considerazione all’atto della sua delibera, semplicemente “dimenticandosi” di questo problema.

** ** *

I ricorrenti, quindi, intendono chiedere l’annullamento della delibera del 17.12.2018 che, pur capziosamente motivata, non recepisce i principi di legge, già applicati da precedente giurisprudenza e che esprime il comportamento divergente dal buon andamento della azione amministrativa della Scuola, in pregiudizio degli interessi dei soggetti coinvolti dal palesato fondamentale cambiamento.

I ricorrenti, pertanto, espongono i seguenti motivi di

DIRITTO

I) Violazione di legge: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge 07 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’art. 2 della legge n. 15/2005; Violazione art. 7 e 9 L. 241/90 sull’avvio e partecipazione al procedimento amministrativo.

II) Vizio di eccesso di potere per ingiustizia manifesta, sviamento, travisamento, carenza di istruttoria e di presupposti, illogicità, inefficacia ed inefficienza.

Violazione dell’interesse qualificato sul consolidato principio dello affidamento e della continuità didattica.

Violazione del giusto procedimento; dei principi di imparzialità, buon andamento e correttezza. Carenza e contraddittorietà della motivazione.

Violazione art. 97 della Costituzione.

I vizi di sopra enucleati sono stati evidenziati nella premessa e nel resoconto dello svolgimento dei fatti

E' certo che non è stata data comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento per portare in CDI la decisione sulla modifica dell'orario settimanale.

Gli interessati, quindi, non hanno avuto modo di partecipare al procedimento.

Tutto questo in manifesta violazione degli artt. 7 e 9 L. 241/90.

La deliberazione impugnata, dietro apparenti motivazioni di prerogative comunque della componente scolastica e non degli alunni, i cui interessi vengono del tutto omessi, afferma però la piena consapevolezza di arrecare problemi anche gravi agli interessati, con una generica manifestazione di intenti ad affrontarli in seguito.

Quindi, è stata omessa, anche per effetto della mancata partecipazione degli interessati al procedimento, la istruttoria necessaria e la valutazione e contemperamento degli interessi coinvolti dalla azione amministrativa.

Infatti, per il principio dell'affidamento e della continuità didattica dei cittadini utenti, la decisione della scuola doveva opportunamente considerare **di mantenere la frequentazione di sei giorni per i cicli in corso anche dopo l'adozione del calendario breve per le nuove classi non può essere sovvertita per decisione unilaterale della Scuola, quando vi è stato riscontro, nelle forme di legge e ribadita negli anni, con coscienza all'uopo assunta dallo stesso Collegio Docenti, della chiara volontà degli interessati al mantenimento delle condizioni pattuite inizialmente e confermate prima della adunanza del Consiglio di Istituto, con richiesta di questi al differimento della riunione proprio al fine di completare la istruttoria necessaria.**

La deliberazione impugnata fa mero riferimento a questioni di principio generali, sulla ritenuta offerta a cinque giorni, ma omette la considerazione degli interessi effettivamente coinvolti e delle problematiche arretrate.

Nella considerazione che il Liceo Primo Levi ha sempre avuto la calendarizzazione settimanale a sei giorni, e questa è stata la peculiarità negli anni della offerta formativa dell'Istituto, recepita, accettata, condivisa e pattuita da studenti e genitori, **non è maturata alcuna nuova condizione che possa far anche solo pensare il mutato intento della collettività degli utenti; né vi è stata alcuna volontà della Scuola di dialogo con questi.**

Anzi, si stigmatizza che la Scuola abbia cercato di non far risaltare la preliminare volontà di attuare la modifica, in pratica cercando di presentare agli utenti questa come oramai scontata e definitiva.

Non è stato lasciato, volutamente, alcuno spazio al colloquio ed al confronto.

Dimostrazione ne sono le istanze dei genitori ma anche le lettere degli studenti, sia in forma personale che collettiva (quale quella di sopra riportata e trascritta), che hanno espresso il loro reale disagio al D.S., che la scuola aveva omesso di considerare.

Si legge, ad esempio, nello scritto di una studentessa – peraltro tra quelle affetta da disturbo dell'apprendimento – addirittura a questo TAR, che il sottoscritto difensore si onora di riportare a richiesta della stessa:

“Illustrissimo Sig. Giudice,

mi chiamo Sara Altobelli e frequento la classe 3I presso il Liceo Scientifico Primo Levi di Roma.

Con la presente vorrei specificare le motivazioni per cui ho chiesto a mia madre di opporsi al cambiamento di orario che la mia Scuola ha intenzione di attuare dal prossimo anno scolastico.

Ho scelto questo Istituto perché ho intenzione di lavorare nel campo dello sport, la mia passione è il nuoto e pratico questo sport a livello agonistico ormai da anni. Per me è sempre stato difficile conciliare la Scuola con la mia passione anche perché avendo un disturbo dell'apprendimento ho bisogno di più tempo per svolgere i compiti a casa. Durante la Scuola Media ho fatto molta fatica, uscivo da scuola alle 14:00 e a volte non riuscivo neanche a mangiare prima di tuffarmi in acqua. Il lavoro a casa dopo il nuoto era durissimo e spesso finivo di fare i compiti dopo cena.

Quindi quando tre anni fa scelsi questa scuola, due erano i fattori determinanti: la presenza della sezione sportiva e un orario scolastico più adatto, che mi permetteva di studiare nei tempi del quale avevo bisogno e allo stesso tempo che mi dava la possibilità di coltivare la mia passione.

In questi anni ho avuto buoni risultati sia in ambito scolastico che sportivo, sono certa che tutto questo è avvenuto per il mio impegno, ma grazie anche all'organizzazione scuola-nuoto. Sicuramente la scuola ha preso questa decisione avrà le sue ragioni, ma le mie vengono considerate?

La ringrazio per il tempo che mi ha dedicato e sappia che sono sicura che sin d'ora che qualsiasi decisione prenderà sarà quella giusta anche per me.

Cordiali saluti.

Sara Altobelli”

In alcun modo, dunque, è venuta ad esistenza una deliberazione motivata nell’effettivo contemperamento degli interessi, personali e collettivi, coinvolti e che abbia considerato e valutato l’affidamento consolidato degli iscritti sulla organizzazione scolastica e salvaguardato il principio della continuità didattica.

Il TAR Lazio, se. III bis, sentenza 2249/18, ha avuto modo di pronunciarsi su caso analogo su quello in esame, proprio in merito al cambiamento del calendario scolastico del Liceo Aristotele, che si trova nel medesimo territorio del Primo Levi, il quale ha dichiarato: *“Dunque è agevole rilevare non tanto la carenza di legittimazione o di potere dell’organo all’adozione dell’atto di modifica dell’orario, risultando pertanto infondata la relativa doglianza, quanto l’assunzione di un impegno da parte dell’istituto alla decorrenza della settimana corta solo per i nuovi cicli , con espressa esclusione per quelli in corso.*

Di talchè laddove la scuola si orienti per una diversa determinazione, prima di adozione della medesima è necessaria una espressa motivata revoca della precedente che si pone in conflitto frontale con quella assumenda, viepiù nel caso in cui sulla persistenza della delibera vigente si siano espresse le componenti genitori e studenti che sulla medesima avevano fondato la ragione – o una delle ragioni- della scelta dell’istituto”.

Quella vicenda ebbe diversi sempre nuovi spunti processuali, in quanto il CdI di quel Liceo puntualmente, dopo provvedimenti sospensivi e definitivi del TAR, o anche durante l’istruttoria di questi, addiveniva a sempre nuove delibere in argomento, al fine di tentare di aggirare le decisioni del TAR.

Tanto che questo Tribunale Amministrativo Regionale, sempre sez. IIIBis, nella sua ultima ordinanza in quel caso (NRG 4723/18) del 12.9.2018 ebbe a confermare: *“- che nella sentenza 2249/2018 – resa tra le stesse parti ed avente ad oggetto le medesime questioni, di cui al presente giudizio – era stata individuata una lesione del legittimo affidamento in capo ai soggetti che si erano determinati alla scelta dell’istituto anche in base all’orario vigente (“ ... viepiù nel caso in cui sulla persistenza della delibera vigente si siano espresse le componenti genitori e studenti che sulla medesima avevano fondato la ragione – o una delle ragioni- della scelta dell’istituto”);*

- che il provvedimento oggi impugnato non fornisce alcuna adeguata motivazione in ordine alla tutela di questo affidamento”.

Motivazione che ha avuto conferma successiva anche dal Consiglio di Stato, sez. VI – ordinanza 20/12/2018 NRG 09289/2018 – a seguito del ricorso promosso dalla Avvocatura, e rafforzata dalla tutela del principio della continuità didattica: *“Considerato che, all’esito di un complessivo bilanciamento degli interessi in comparazione, avuto riguardo al momento dell’anno in corso, deve darsi prevalenza all’interesse alla continuità dello svolgimento dell’attività didattica secondo le modalità organizzative che escludono la cd. settimana corta”*;

La conclusione è, dunque, ben semplice e proprio per questo, a quanto sembra, rifuggita dalla Scuola: **il calendario di sei giorni è giusto e logico che prosegua, nel solco della decisione condivisa tra le parti che non è mutata e non è stata modificata in questi anni.**

Questo certamente per i cicli quinquennali in corso.

Diversa potrà essere la nuova regolamentazione che la Scuola pattuirà con gli iscritti al primo anno scolastico, i quali dunque, in quel momento, recepiscono l’indirizzo della scuola e si pongono nella decisione se accettarlo o meno.

Di fatto, è una deliberazione che non ha ragione di essere **e la stessa condizione posta dal CDI “tenendo conto delle necessità/difficoltà rappresentate dai Genitori degli Studenti, si impegna a studiare la possibilità entro l’inizio del prossimo anno scolastico, di forme di possibilità da mettere in atto che possano consentire una frequenza proficua degli studenti e diminuire il disagio organizzativo per le famiglie”** e successivamente confermata dal D.S. : *“Consapevoli che questo cambiamento potrebbe comportare delle difficoltà organizzative per gli Studenti e per le loro Famiglie, abbiamo intenzione di ascoltare le diverse posizioni, raccogliere le segnalazioni delle situazioni problematiche e capire le esigenze di cui tener conto. A questo proposito è stato già convocato un Consiglio di Istituto per organizzare insieme i prossimi passaggi con la partecipazione di tutte le componenti: Docenti, Genitori e Studenti”*.

rende la decisione impugnata viziata nei suoi presupposti e del tutto inefficace, inattuabile ed improcedibile. Sostanzialmente inesistente.

Le ragioni di cui sopra sono prevalenti ed assorbenti e portano all’immediato annullamento della deliberazione del 17.12.2018.

Nonchè, alla presa d’atto della sua inutilità ed inefficacia, quindi nel suo “non senso” giuridico.

Le ulteriori motivazioni addotte dal CDI appaiono singolarmente artificiose ed ingannevoli, volute appositamente per ammantare la decisione di una apparente legittimità che non sussiste affatto. Un mero pretesto al fine di confezionare il provvedimento che disattende l'interesse della collettività degli interessati.

Incomprensibile è la mancata considerazione sull'orario prolungato alla 6^a e 7^a ora, con le difficoltà oggettive che questo comporta agli alunni.

In particolare, a coloro che frequentano le classi a 32 ore settimanali dei corsi CIE, comporta necessariamente la introduzione ed il mantenimento della 7^a ora, non prevista nel Regolamento di Istituto e che arreca innegabile pregiudizio

Ma anche la omissione della considerazione degli impegni extrascolastici, culturali e sportivi, di molti studenti, che si trovano a frequentare corsi che hanno inizio già alle ore 14,00 del pomeriggio ed, in alcuni casi documentati di atleti agonisti, anche per tutti i giorni della settimana.

In ogni caso, quand'anche questa ora ulteriore venisse mantenuta anche per periodi annuali inferiori, **si pone comunque la sua illegittimità nei confronti del Regolamento di Istituto e la sua contrarietà ed il suo sviamento dei principi di giustizia, logicità, imparzialità ed efficienza, con il pregiudizio recato ai ragazzi costretti a sostenere una ora giornaliera in più di lezione, con evidente stress psicofisico e difficoltà alla migliore concentrazione ed apprendimento.**

Difficoltà anche accentuate da alcuni casi di studenti che risiedono molto lontano dalla sede dell'Istituto, di cui si fornisce documentazione, come per la ragazza – tra le ricorrenti – che abita ad Ardea e che deve percorrere decine di chilometri, rimettendosi agli orari dell'autobus di linea.

Con la uscita da scuola ancora differita, sostanzialmente trascorrerebbe gran parte del pomeriggio in autobus e raggiungerebbe di sera la sua abitazione. Praticamente con la impossibilità a fare altro ed anche a dedicarsi agli studi necessari per il giorno successivo.

Ne potrà essere obiettato che trattasi di una esigenza rappresentata da una minoranza.

Si badi, però, che questo non risponde alla risultanza dei dati e lo si frappone quale elemento di discussione ipotetico in questo ricorso, al fine di contemperare eventuali elementi di contraddittorio.

E' certo che anche l'eventuale interesse di una supposta minoranza **è degno della medesima attenzione e rispetto di quello della maggioranza.**

Il sacrificio in nome di una supposta maggioranza solamente numerica sarebbe lo svilimento del fine a cui deve essere propensa ogni amministrazione pubblica, **in particolare quella scolastica che ha a che fare con la gioventù degli utenti, i futuri cittadini che si inseriranno nella società e le cui formazione e carattere vengono formati essenzialmente e plasmati proprio durante il ciclo scolastico.**

Questa sarebbe una grave distrazione civica e pedagogica, in alcun modo legittimamente introducibile nel contraddittorio.

In ogni caso, da quanto documentato dai ricorrenti, è la maggioranza degli studenti e famiglie interessate ad essersi espressa per il mantenimento del calendario, così come condiviso ed accettato su proposta della stessa Scuola.

Risultato che ha portato i ricorrenti a chiedere il differimento del Consiglio di Istituto al fine di perseguire la effettiva istruttoria necessaria al caso in esame.

Contrastata la peculiare illegittimità della suddetta deliberazione, si prosegue con l'esame degli ulteriori vizi, che sono anche mutuati dalla precedente.

III) VIOLAZIONE DI LEGGE:

- 1) Violazioni artt. 2, 3, 9, 29, 34 e 97 della Costituzione della Repubblica.**
- 2) Violazione artt. 1, 3, 4 e 5 DPR 275/99;**
- 3) Violazione CM 28/2014 e CM 10/16;**
- 4) Violazione L. legge 07 agosto 1990, n. 241, in particolare art. 1**
- 5) Violazione della Legge 107/2010.**
- 6) Violazione art. 5-bis comma 1 del DPR 249/1998, come introdotto dal DPR 235/2007, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249; Violazione del Piano di Offerta Formativa del Liceo Scientifico Primo Levi; del Patto di Corresponsabilità Scuola-Genitori; del Regolamento scolastico**

IV) ECCESSO DI POTERE

- 6) Violazione del principio di trasparenza ed affidamento della P.A.; ingiustizia manifesta; travisamento dei fatti, contraddittorietà, carenza di istruttoria e di presupposti; illogicità, inefficacia ed inefficienza; violazione del giusto procedimento e dei principii di imparzialità, buon andamento e correttezza; disparità di trattamento.**

E' opportuna la trattazione unitaria e sistematica delle suddette violazioni di legge e degli eccessi di potere che viziano il provvedimento impugnato.

Il Liceo Scientifico Primo Levi, come detto, ha in calendario, da sempre, lo svolgimento delle lezioni in sei giorni settimanali.

Come si è visto, la adozione della ripartizione dell'insegnamento in sei giorni settimanali è stato un atto amministrativo complesso, con la partecipazione decisiva e vincolante dei cittadini utenti, ovvero degli alunni e genitori.

Questa ripartizione dà attuazione:

- Al Patto Educativo di Corresponsabilità, siglato tra la Scuola ed i genitori degli alunni, valido per tutto il corso quinquennale, nel quale è stata espressamente riconosciuta la offerta formativa della Scuola nella sua complessiva proposta, anche di calendarizzazione.
- Al Regolamento Scolastico
- All'incontro e condivisione della scelta del calendario a sei giorni, formalizzata tra Scuola e studente, con la sua famiglia, all'atto della prima iscrizione al ciclo quinquennale;

DUNQUE, VI È L'INTERESSE PUBBLICO DIFFUSO, NEL QUALE CONFLUISCONO GLI INTERESSI LEGITTIMI DEGLI ALUNNI, AL RISPETTO DEI SUDETTI IMPEGNI DELLA SCUOLA.

Senz'altro la modifica del calendario settimanale così introdotta è inopportuna, inefficace e manifestamente ingiusta, oltre che certamente nulla ed improcedibile.

Tanto è che muove a legittimo sospetto il comportamento della Scuola che, ben consapevole della difficoltà e delle problematiche create, di cui aveva omesso la istruttoria e la preliminare considerazione, si è posta nella necessaria condizione di affrontarle successivamente.

Ciò che è illogico e va a ledere il giusto procedimento amministrativo, per cui il provvedimento adottato è senz'altro nullo e la suddetta istruttoria dovrà necessariamente precedere qualsiasi altra eventuale decisione.

IN QUESTO È STATA SMENTITA DALLA COMPATTA AFFERMAZIONE DELLE FAMIGLIE, CHE HANNO RIBADITO DI CREDERE NEL SISTEMA SCUOLA CHE DÀ PREMINENZA ALL'INTERESSE DEI RAGAZZI, NONCHÉ DI FARE AFFIDAMENTO SULLA TRASPARENZA DELLE DETERMINAZIONI ASSUNTE E SI SONO PER QUESTO DEMOCRATICAMENTE AZIONATE.

In ogni caso, una tale modifica lede l'interesse legittimo diffuso dei singoli specificatamente per le seguenti ragioni:

1. Mancata condivisione con i genitori e gli alunni della proposta, in violazione del POF e del Patto educativo di Corresponsabilità ed agli indirizzi metodologici dettati dalle norme legislative e regolamentari di trasferimento;

2. Violazione del Regolamento di Istituto, in quanto l'adattamento del calendario a cinque giorni settimanali dovrà necessariamente attuarsi con la introduzione della 7° ora di lezione, quindi diverso orario di termine delle lezioni giornaliere;
3. Violazione del Patto Educativo di Corresponsabilità, sottoscritto tra la Scuola ed i Genitori;
4. Violazione degli impegni assunti dall'Istituto verso il pubblico con la presentazione della offerta scolastica nelle giornate istituzionali di Open Day;
5. Violazione delle diverse disposizioni legislative, regolamentari e di indirizzo in materia da parte del Ministero e degli uffici di competenza, che salvaguardano e raccomandano la tutela del ragazzo anche nei momenti organizzativi della scuola, affinché vi sia sempre la massima partecipazione e condivisione della famiglia, che mantiene il suo ruolo essenziale anche nella formazione didattica;
6. Totale omissione della valutazione, considerazione ed esame delle criticità peculiari rappresentate da situazioni certificate patologiche di disturbo dell'apprendimento – DSA.
Violazione specifica, per questo, della L. 107/2010 a proposito dell'inserimento nelle scuole dei ragazzi sofferenti di tali disturbi e della necessità di curarne la loro integrazione ed il loro migliore apprendimento.
7. Disinteresse alle esigenze primarie degli alunni che hanno aderito al calendario di sei giorni settimanali, nella considerazione dei loro tempi di trasferimento, delle loro necessità di studio pomeridiane ed extrascolastiche, costituzionalmente garantite.
Si ribadisce, in particolare, come per le classi con potenziamento di orario (CIE), il calendario in cinque giorni settimanali comporterà l'aumento della attività giornaliera didattica a sette ore, con conseguente dilatazione dei temi di trasferimento per il rientro a casa degli alunni e grave pregiudizio alle loro esigenze e necessità;
8. Assenza di motivazione idonea a modificare il precedente consolidato metodo organizzativo e didattico della settimana a sei giorni;

*** **

Da quanto descritto risulta la evidenza dei vizi denunciati nei motivi di ricorso.

1) Violazioni artt. 2, 3, 9, 29, 32, 34 e 97 della Costituzione della Repubblica

Il procedimento attraverso il quale la Scuola ha voluto imporre la modifica del calendario settimanale **viola, con il provvedimento finale di modifica, i diritti dell'uomo “sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”** (art. 2).

Abbiamo visto come sia venuto meno il rispetto degli alunni e dei genitori, che hanno confermato, con espressione unitaria e democratica, di voler mantenere il calendario di sei giorni, denunciando come la sua modifica compromette il percorso didattico, formativo ed intellettuale dei ragazzi, che si esprime anche nelle attività extrascolastiche e collaterali alla Scuola, secondo il metodo di studio che ogni ragazzo, negli scorsi anni, ha formato in dipendenza del calendario vigente.

Viene compromesso il pieno sviluppo della persona umana (art. 3).

Viene compromessa anche la relazione familiare degli alunni (art. 29).

Viene violato il principio fondamentale alla tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo (art. 32).

La Scuola è così venuta meno al suo compito di rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà del cittadino e ne impediscono la partecipazione alla organizzazione sociale del Paese (art. 3).

E' stato svilito lo sviluppo della cultura (art. 9).

Il pregiudizio del metodo di studio acquisito dagli alunni compromette il raggiungimento dei gradi più alti dello studio (art. 34).

Sono violati i principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97)

2) Violazione artt. 1, 3, 4 e 5 DPR 275/99

I comportamenti illegittimi di cui sopra pregiudicano anche i principi fissati dal DPR 275/99, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, poiché se è vero che il nostro legislatore, come già evidenziato, ha inteso dotare gli Istituti Scolastici della possibilità di esercitare direttamente poteri che prima aveva per via mediata, **è certo che ha voluto che tali enti osservino stretto rispetto** *“della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema”* (art. 4, co. 1) e che *“Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni”* (art. 4, co 2).

“L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti” (art. 1, co. 2)

Ancora più in particolare *“Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa”* (art. 5, co. 2).

Preliminarmente, la Scuola deve mantenere il massimo rispetto del Piano di Offerta Formativa, che *“è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia”* (art. 3, co. 1)

Il POF *“riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità”* (art. 3, co. 2).

La sua elaborazione deve tener conto *“delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti”* (art. 3, co. 3).

Il POF, quindi, *“è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione”* (art. 3, co. 5).

3) Violazione Circolare Ministeriale 18902/2018 riguardante “Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019/20”,

La suddetta circolare ministeriale – che ripete nei contenuti di indirizzo quelli di tutti gli ultimi anni – disciplinano annualmente le norme guida, metodologiche e regolamentari per le iscrizioni alle scuole della infanzia e di ogni ordine e grado.

In queste sono fissati ed illustrati i valori e le finalità della attività amministrativa, culminata alla formale “iscrizione”, che conclude un procedimento attraverso il quale, come spiegato, vi è l’incontro tra la scuola, rappresentante della metodologia didattica e responsabile dell’insegnamento, con le famiglie e gli studenti, che sono i fruitori essenziali del servizio pubblico e partecipano al procedimento proprio in ragione della possibilità di orientare le proprie scelte e determinazioni anche extrascolastiche in base alla offerta formativa della scuola ed alla metodologia pratica secondo la quale questa viene presentata al pubblico.

Ricorda, infatti, la CM 28/14 che: *“L’iscrizione costituisce per le famiglie un importante momento di decisione relativo alla formazione dei propri figli e rappresenta una rilevante occasione di confronto ed interlocuzione con le istituzioni scolastiche, finalizzata ad agevolare e favorire una scelta pienamente rispondente alle esigenze degli studenti in una*

prospettiva orientativa. All'atto dell'iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all'alunno (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza). **Il modulo di iscrizione, ferme restando le informazioni sopra riportate, potrà essere integrato e adeguato a cura delle singole istituzioni scolastiche autonome, al fine di consentire agli interessati di esprimere le proprie scelte in merito alle possibilità di fruizione del tempo scuola, della mensa e degli altri servizi previsti sulla base del POF e delle risorse disponibili.**

Tali indicazioni sono basilari ed illustrano, come detto, i criteri di efficienza, trasparenza ed affidamento del procedimento di iscrizione scolastica.

La CM per l'anno scolastico 2017/2018 (n. 10/16) determina:

“Premessa

Le iscrizioni costituiscono, come noto, la prima fase del procedimento di avvio dell'anno scolastico, che impegna l'intera struttura ministeriale, coinvolgendo attori pubblici e privati.

.....

*Non pare inopportuno ribadire che la presente circolare disciplina le iscrizioni alle sezioni di scuola dell'infanzia e alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado. Le iscrizioni degli alunni ripetenti la classe prima delle scuole di ogni ordine e grado e **LE ISCRIZIONI ALLE CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA**, a eccezione delle iscrizioni alla classe terza del liceo artistico o di uno degli indirizzi dell'istruzione tecnica e professionale, **SI EFFETTUANO D'UFFICIO. LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, PERTANTO, PONGONO IN ESSERE IL RELATIVO PROCEDIMENTO UTILIZZANDO I DOCUMENTI IN LORO POSSESSO.***

.....

3 - Adempimenti dei genitori

I genitori, per effettuare l'iscrizione on line:

-individuano la scuola d'interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”.

Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a disposizione, all'interno di “Scuola in chiaro”, il rapporto di autovalutazione (RAV), documento che fornisce una rappresentazione della qualità del servizio scolastico attraverso un'autoanalisi di alcuni indicatori fondamentali e dati comparativi, con l'individuazione delle priorità e dei traguardi di miglioramento che la scuola intende raggiungere negli anni successivi. Accedendo al RAV si possono avere più livelli di approfondimento, da un profilo generale di autovalutazione fino alla possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola con una serie di dati e analisi”.

La iscrizione scolastica, come detto e come anche precisato dal TAR, risulta essere un procedimento complesso, che si forma nell'incontro tra "offerta" da parte delle scuole, nell'ambito di una possibilità di massima divulgazione comparativa al pubblico circa le peculiarità disciplinari, strutturali ed organizzative, e la scelta che i cittadini fanno.

La procedura di iscrizione è appositamente differenziata per quella al primo anno, nel quale la famiglia esprime le proprie preferenze, A VALERE PER TUTTO IL CICLO SCOLASTICO, e quella dal secondo anno in poi, PREVISTA D'UFFICIO, QUINDI MERA CONSEGUENZA DI QUELLA INIZIALE E NON PUÒ CHE RIBADIRE LE SCELTE PERSONALI FONDAMENTALI DELLA PRIMA ISCRIZIONE.

Si conferma, dunque, quanto innanzi detto circa l'obbligo delle scuole di seguire questo procedimento, di svolgerlo secondo legge, e di attenersi.

Nonché è confermato il criterio di partecipazione formale ed efficace dei genitori e degli alunni al procedimento amministrativo, che orientano secondo le proprie decisioni.

La modifica introdotta dal CDI del Liceo Scientifico Primo Levi, dunque, è senz'altro contraria alle disposizioni regolamentari del Ministero, deroga illegittimamente alle scelte espresse inizialmente dagli utenti e confermate d'ufficio annualmente.

QUALSIASI IPOTETICA MODIFICA, QUINDI, NON PUÒ CERTAMENTE ESSERE ORMAI INTRODotta PER I CICLI QUINQUENNALI IN CORSO.

** ** *

4) Violazione L. legge 07 agosto 1990, n. 241, in particolare art. 1

5) Violazione del DPR 249/1998, in particolare dell'art. 5-bis comma 1, come introdotto dal DPR 235/2007, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249; Violazione del Piano di Offerta Formativa del Liceo Scientifico Primo Levi; del Patto di Corresponsabilità Scuola-Genitori; del Regolamento scolastico

La l. 241/90 impone: *"1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario"*.

Il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria – ha introdotto ulteriori fondamentali criteri di formazione del

procedimento amministrativo complesso che è quello della istruzione scolastica e che ha un suo riferimento anche in uno “Statuto”, come previsto da questa norma.

Con Nota del 31 luglio 2008, Prot n. 3602/P0, il Ministero della Università e Ricerca, Dipartimento per l’Istruzione, Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione, ha illustrato quelli che sono i principi informativi e regolamentari di tale intervento legislativo.

E’ dichiarato, infatti, che: *“Il compito della scuola, pertanto, è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità.*

Al raggiungimento di tale obiettivo è chiamata l’autonomia scolastica, che consente alle singole istituzioni scolastiche di programmare e condividere con gli studenti, con le famiglie, con le altre componenti scolastiche e le istituzioni del territorio, il percorso educativo da seguire per la crescita umana e civile dei giovani.

Ed infatti obiettivo delle norme introdotte con il regolamento in oggetto, non è solo la previsione di sanzioni più rigide e più adeguate a rispondere a fatti di gravità eccezionale quanto, piuttosto la realizzazione di un’alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole e percorsi di crescita degli studenti.”

Fondamentali sono, dunque, il Regolamento di Istituto ed il nuovo Patto Educativo di Corresponsabilità, introdotto dal suddetto DPR, che coinvolge ancor più maggiormente la collaborazione Scuola-Genitori-Alunni, impegnandoli al massimo rispetto delle altrui posizioni ed alla condivisione delle decisioni.

La nota del Dipartimento per l’istruzione spiega che: *“L’obiettivo del patto educativo, in sostanza, è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa.*

La scuola dell’autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione educativa soltanto se è in grado di instaurare una sinergia virtuosa, oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono la comunità scolastica: il dirigente scolastico, il personale della scuola, i docenti, gli studenti ed i genitori. *L’introduzione del patto di corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell’ambito di un’alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità.*

Il “patto” vuole essere dunque uno strumento innovativo attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra l’istituzione scolastica e le famiglie”.

Di sopra è stato riportato testualmente il tenore nel quale il Liceo Scientifico Primo Levi si è dato questo “Patto di Corresponsabilità”, che ha condiviso, impegnandovisi, con genitori ed alunni.

Nell’ambito della suddetta condivisione e partecipazione alla attività amministrativa si pongono inoltre, ad integrazione e specificazione della stessa, il Piano della Offerta Formativa ed il Regolamento di Istituto, di cui anche sopra sono stati riportati i passaggi testuali di riferimento.

La modifica del calendario settimanale, assunto in spregio alla chiara volontà dei genitori e degli alunni, i quali hanno motivatamente espresso i pregiudizi che questa loro arreca, VIOLA, DUNQUE, OGNUNO DEI SOPRARICORDATI PRINCIPI E SI PONE CONTRO IL SISTEMA EDUCATIVO E LA METODOLOGIA DISCIPLINARE E REGOLAMENTARE VOLUTA DAL MINISTERO E SULLA CARTA RECEPITA DALL’ISTITUTO SCOLASTICO.

Senz’altro, infatti, la deliberazione del CDI disapplica e deroga al rapporto della scuola con i genitori-alunni, i quali si sono determinati, nel caso di specie, attraverso proprie iniziative ed hanno manifestato la loro opposizione alla riforma.

Nondimeno, viola apertamente la prescrizione regolamentare circa l’orario giornaliero, con la illegittima introduzione della 7° ora per i corsi CIE e con la modifica degli orari di entrata ed uscita per tutte le classi.

**** ** ***

6) Violazione del principio di pubblicità, trasparenza ed affidamento della P.A.; partecipazione dell’interessato al procedimento amministrativo; ingiustizia manifesta; sviamento e travisamento dei fatti, contraddittorietà, carenza di istruttoria e di presupposti; illogicità, inefficacia ed inefficienza; violazione del giusto procedimento; dei principii di imparzialità, buon andamento e correttezza.

Le violazioni di legge riportate sono espressione di un comportamento illegittimo del Liceo Scientifico Primo Levi, che ha infranto le regole del procedimento amministrativo, le quali, nel caso di specie, hanno fondamento nella collaborazione e condivisione con i genitori e gli alunni, ed è giunta ad assumere una decisione innumerevolmente viziata per eccesso di potere, oltre che per violazione di legge e regolamenti.

Si ritiene che la narrativa del ricorso e le deduzioni di sopra descritte hanno reso in modo evidente la portata e gli effetti di tali violazioni.

L'adozione del calendario settimanale di sei giorni si è affermato in modo condiviso tra scuola, genitori ed alunni al momento della prima iscrizione dei ricorrenti e si è consolidato negli anni, creando un LEGITTIMO AFFIDAMENTO degli utenti (genitori ed alunni) sulla definitività dello stesso e fondando la legittimità del principio di CONTINUITÀ DIDATTICA, **che sono già stati riconosciuti da questo TAR e dal Consiglio di Stato in caso analogo citato.**

La modifica successivamente ed illegittimamente introdotta dall'Istituto, quindi, viola i principi di PUBBLICITÀ E TRASPARENZA a cui deve ispirarsi l'attività della Pubblica Amministrazione, secondo quanto disposto dalla L 241/90.

La deliberazione assunta è dunque MANIFESTAMENTE INGIUSTA ED ILLOGICA, contraria alle norme di legge ed agli interessi dei ricorrenti, che rappresentano l'interesse prevalente, nonché in contrasto con le decisioni in precedenza prese e ribadite dall'istituto e mai modificate.

La motivazione addotta in sede di CDI dal corpo docente è espressione di parzialità delle loro facoltà ed è posta con SVIAMENTO della finalità della azione amministrativa e dei provvedimenti in materia già assunti dalla Scuola, nonché delle disposizioni di legge, regolamentari e di indirizzo, deviando l'interesse scolastico **con pretesti infondati.**

Evidente, quindi, anche il TRAVISAMENTO E LA CONTRADDITTORIETÀ della decisione assunta, con distorsione dell'interesse effettivo degli alunni, che viene proclamato negli intenti generali ma poi non perseguito, anzi apertamente disatteso.

E' risultato che tale modifica è stata voluta dal Dirigente Scolastico e dal corpo docente senza preventiva comunicazione ed informazione ai genitori ed agli alunni.

E' mancata, da parte della Scuola, **ed anzi è stata disattesa** la necessaria ISTRUTTORIA, cui si oppongono le ricordate iniziative di genitori ed alunni e la presa d'atto, solo successiva e tardiva, del medesimo CDI e del DS e che dimostrano la ASSENZA DI PRESUPPOSTI alla modifica assunta.

Il provvedimento impugnato è, dunque ILLOGICO come lo è stata la manifestazione di volontà del Dirigente e del corpo docente, che apertamente violando gli interessi degli alunni hanno viziato la azione della scuola per INEFFICACIA ED INEFFICIENZA.

Non è stato rispettato il GIUSTO PROCEDIMENTO in quanto è stata manifestamente violata la collaborazione e condivisione con i genitori e gli alunni, **ed anzi si è omesso di avvisare questi interessati dell'avvio del procedimento amministrativo per la modifica del calendario settimanale in corso.**

Si è illegittimamente derogato alle norme di legge, regolamentari e di indirizzo, neppure si è cercata la preventiva corretta informazione con gli utenti, a scapito, dunque, dei principi e criteri di IMPARZIALITÀ, BUON ANDAMENTO E CORRETTEZZA della azione amministrativa.

Determinante è anche la DISPARITÀ DI TRATTAMENTO di cui sono vittima i ricorrenti che, per diverse ragioni – criticità psico-pedagogiche; attività extrascolastiche consolidate; necessità familiari; difficoltà al raggiungimento della Scuola dalla propria abitazione – avevano diritto ad una puntuale considerazione e valutazione delle loro problematiche, a confronto anche di quelle degli altri studenti, solo apparentemente beneficianti la riduzione del calendario settimanale.

La legalità così apertamente violata potrà essere ripristinata solo con la rimozione del provvedimento illegittimo.

** ** *

ISTANZA CAUTELARE PER LA SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il presupposto di diritto dei ricorrenti appare evidente.

Il pregiudizio che questi subiranno coinciderà con l'inizio del prossimo A/S, fermo restando che entro questa estate gli interessati potrebbero voler chiedere il trasferimento ad altro istituto. In ogni caso, si pone la necessità della tempestiva decisione sulla sospensione del provvedimento.

Il pregiudizio che i ricorrenti subiranno dalla modifica non potrà, infatti, essere riparato nei tempi ordinari della decisione nel merito, neppure in forma equivalente.

Come dimostrato, l'orario scolastico incide direttamente sulla qualità di vita degli alunni, sulla loro salute e sulla loro possibilità di organizzare sia il metodo di studio che le attività extrascolastiche.

I ragazzi hanno già perfezionato iscrizioni ad attività ricreative, sportive, culturali e didattiche extrascolastiche, nonché programmato la partecipazione ad implementazione dei crediti formativi attraverso la obbligatoria partecipazione ad attività c.d. "scuola-lavoro".

Gli alunni dovranno mutare le loro abitudini ed il metodo di studio (come è stato precisato dai riportati interventi degli studenti ed espresso nelle loro raccolte delle firme), che è un acquisto determinante che i ragazzi hanno maturato negli anni. Il suo repentino mutamento influirà necessariamente sulla loro attuale rendita scolastica, con pregiudizio quindi senz'altro irreparabile.

In alcuni casi, tale cambiamento, quantomeno nel modo repentino della deliberazione assunta, si rileva di impossibile applicazione e senz'altro pregiudizievole alle loro capacità di apprendimento, con evidente disparità di trattamento in confronto di altri.

In ogni caso, la sospensione è necessaria ed urgente perché abbia immediatamente efficacia nell'anno scolastico di prossimo svolgimento.

Ci potranno, pertanto, nel frattempo essere i tempi affinché la Scuola riveda il suo comportamento, anche in autotutela, e rispristini la interrotta collaborazione con studenti e famiglie, riportandole al dialogo ed all'esame congiunto ed approfondito della paventata volontà di riduzione della settimana scolastica, eventualmente per gli anni futuri.

P.Q.M.

si chiede all'On.le Tribunale adito di accogliere il presente ricordo ed accertare e dichiarare l'illegittimità, e per l'effetto la nullità, annullabilità e/o inefficacia della Deliberazione n. 22 dell'A.S. 2018/2019, assunta dal Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico Primo Levi il 17.12.2018, verbale n. 3, previa sospensione della stessa. Nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, antecedente o conseguente o comunque connesso.

In ogni caso con dichiarazione di nullità, annullabilità e/o inefficacia della stessa nei riguardi delle classi appartenenti ai cicli quinquennali già in corso, le quali hanno mantenuto sino ad oggi il calendario settimanale di sei giorni, o comunque nei confronti dei ricorrenti, per i quali tale modifica non può essere applicata.

Con vittoria di spese, ripetizione del c.u., competenze ed onorari. Con riserva di richiesta di danni futuri.

Con riserva di motivi aggiunti all'esito della costituzione dei resistenti.

Si producono i documenti richiamati nell'atto e gli altri come da separato indice, di cui si attesta la conformità a quelli nella disponibilità della ricorrente.

Il sottoscritto difensore chiede di essere sentito in Camera di Consiglio.

Si attesta la conformità del contenuto di quanto prodotto in forma cartacea con la copia in formato elettronico.

Ai fini di legge, si dichiara che il ricorso ha valore indeterminabile.

Roma, 14.2.2019

Avv. Alfredo Del Vecchio

AVVISO DI NOTIFICA PER “PUBBLICI PROCLAMI”
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEDE ROMA - SEZIONE III BIS - R.G. n. 2631/2019
UDIENZA PUBBLICA 04/06/2019

Su ordine del TAR Lazio, sez. di Roma IIIbis, si pubblica avviso della pendenza del seguente procedimento:

Ricorso numero di registro generale 2631 del 2019, proposto

DA: Daniela Mineo, Fontana Maria Valentina, Cruciani Bianca, Di Mento Elisa, Ifuni Paola, Viola Rossella, Mazzeo Giuseppina, Giancola Carla, Cocco Fiammetta, Gabbianelli Marina, Perazzoni Samanta, Guerreschi Roberta, Secchi Vania, Imperia Nicoletta, Ucci Alessandra, Bisconti Valentina, Abbate Maria Grazia, Galdi Ferdinando, Farina Sabrina, Leoni Barbara, Tesi Gianna, Bartoli Fabrizio, Giancaterino Giulio, Ricci Debora, Bartoli Tiziana, Benanti Francesco, Ventura Federica, Marchiani Andrea, Di Caprio Nicoletta, Cesaroni Stefano, Egidi Tania, Pavan Fabrizio, Piccoli Massimiliano, Abate Anna, De Feo Cristina, La Scala Valerio, Tirocchi Michele, Paolesse Carla, Tagliaferro Lara, Lombardi Basilio, Angelaccio Massimo, Sitzia Aurora Francesca, Peciccia Nadia, Frasca Andrea, Andreucci Alma, Prieto Maria Laura, Pesaresi Valeria, Sturni Marta, Nesci Daniela;

tutti difesi e rappresentati in giudizio dall'Avvocato Alfredo Del Vecchio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Viale dei Parioli n. 76 – Fax n: 068070276 – PEC: alfredodelvecchio@ordineavvocatiroma.org

CONTRO:

- 1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA;
- 2) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO - LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI”
- 3) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO – CONSIGLIO DI ISTITUTO LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI”

per l'annullamento della Deliberazione n. 22 dell'A.S. 2018/2019, assunta dal Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico Primo Levi nella riunione del 17.12.2018, contenuta nel verbale n. 3, conosciuta il 19.1.2019 all'esito della procedura di accesso agli atti ex L. 241/90 da parte della ricorrente Daniela Mineo, con la quale è stata approvata, con decorrenza per il prossimo anno scolastico 2019/2020, la variazione del calendario scolastico settimanale dai precedenti sei giorni, comprensivi del sabato, a cinque giorni, ovvero dal lunedì al venerdì, per tutte le classi dell'istituto, quindi anche per i cicli quinquennali in corso;

di tutti gli atti presupposti, preparatori, antecedenti o conseguenti o comunque connessi, ivi compresa, per quanto occorre possa, la decisione assunta in materia dal Collegio Docenti il 22.11.2017, delibera n. 24bis contenuta nel verbale n. 4bis, conosciuta solo a seguito del suddetto accesso agli atti.

I ricorrenti hanno rappresentato i seguenti motivi di diritto

I) Violazione di legge: a) violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge 07 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 2 della legge n. 15/2005; Violazione art. 7 e 9 L. 241/90 sull'avvio e partecipazione al procedimento amministrativo.

II) Vizio di eccesso di potere per ingiustizia manifesta, sviamento, travisamento, carenza di istruttoria e di presupposti, illogicità, inefficacia ed inefficienza.

Violazione dell'interesse qualificato sul consolidato principio dello affidamento e della continuità didattica.

Violazione del giusto procedimento; dei principi di imparzialità, buon andamento e correttezza.

Carenza e contraddittorietà della motivazione. Violazione art. 97 della Costituzione.

III) VIOLAZIONE DI LEGGE:

1) Violazioni artt. 2, 3, 9, 29, 34 e 97 della Costituzione della Repubblica.

2) Violazione artt. 1, 3, 4 e 5 DPR 275/99;

3) Violazione CM 28/2014 e CM 10/16;

4) Violazione L. legge 07 agosto 1990, n. 241, in particolare art. 1

5) Violazione della Legge 107/2010.

6) Violazione art. 5-bis comma 1 del DPR 249/1998, come introdotto dal DPR 235/2007, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249; Violazione del Piano di Offerta Formativa del Liceo Scientifico Primo Levi; del Patto di Corresponsabilità Scuola-Genitori; del Regolamento scolastico

IV) ECCESSO DI POTERE

6) Violazione del principio di trasparenza ed affidamento della P.A.; ingiustizia manifesta; travisamento dei fatti, contraddittorietà, carenza di istruttoria e di presupposti; illogicità, inefficacia ed inefficienza; violazione del giusto procedimento e dei principi di imparzialità, buon andamento e correttezza; disparità di trattamento.

Con l'ordinanza N. 04370/2019 RE.PROV.COLL, del 3 aprile 2019 il TAR Lazio – Sez. III bis, ha rinviato il giudizio fissando la trattazione nel merito all'udienza del 04/06/2019 e disponendo contestualmente la notificazione per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul sito web dell'intimata Amministrazione e mediante altresì pubblicazione sul sito della scuola che dovrà collaborare al riguardo.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio, i controinteressati al ricorso sono individuati in tutti i genitori al momento iscritti alla scuola, ovvero degli studenti iscritti nell'A.S. 2018/2019.

In esecuzione del provvedimento sopra citato, il presente avviso viene pubblicato, unitamente al testo integrale del ricorso introduttivo, all'ordinanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, sul sito internet istituzionale del MIUR ai fini della piena ed effettiva conoscenza legale del ricorso, con l'ulteriore indicazione che lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.